



BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 54
DEL 12 DICEMBRE 2016
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 49
DEL 7 DICEMBRE 2016

S O 5 4

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 0346/Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006 e s.m.i. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 0236/Pres.

Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (norme regionali in materia di beni culturali).

pag. **3**

Decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 0237/Pres.

Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, in attuazione dell'articolo 24 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (norme regionali in materia di attività culturali).

pag. **31**

Decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 0238/Pres.

Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà, in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (norme regionali in materia di attività culturali).

pag. **47**

Deliberazione della Giunta regionale 2 dicembre 2016, n. 2341

LR 34/2015, art. 3, comma 5. Approvazione del "Bando per l'attuazione del programma di cui all'avviso pubblico per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni e finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese o l'adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme ISO 50001 ai sensi dell'art 8, comma 9, del DLgs. 102/2014, n. 102 (ex art. 5, comma 2, decreto interdirettoriale del 12.5.2015)".

pag. **81**



Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Comune di Vajont (PN)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 7 al PRGC.

pag. **99**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

16_SO54_1_DPR_236_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 0236/Pres.

Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (norme regionali in materia di beni culturali).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 24 novembre 2016, n. 17 (Norme urgenti in materia di cultura e sport);

VISTE in particolare le disposizioni di cui agli articoli da 21 a 36, che hanno completamente ridefinito le azioni regionali in materia di biblioteche, con contestuale abrogazione della previgente legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico);

VISTE inoltre le disposizioni recate:

- dall'articolo 39, che demanda a successivo regolamento regionale attuativo, da adottare sentita la Commissione consiliare competente, l'introduzione della disciplina di dettaglio delle norme suindicate, con specifico riferimento alle caratteristiche e alle modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, ai requisiti delle biblioteche centro sistema, ai requisiti ed alle modalità per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale e, infine, ai criteri e alle procedure per la concessione dei contributi previsti a sostegno del settore bibliotecario;

- dall'articolo 45, che prevede la cumulabilità, con altri contributi pubblici, di tutti i contributi concessi in base alla legge medesima, e definisce inoltre l'oggetto della rendicontazione, consentendo che, per i contributi previsti nel settore bibliotecario, essa ricomprenda tutte le spese ammissibili sostenute nel corso dell'esercizio, incluse quelle effettuate prima della presentazione della domanda, e ponendo a carico dei beneficiari l'obbligo di rendicontare le spese relative ai contributi medesimi solo fino all'ammontare dell'importo concesso, salvo quanto diversamente disposto con bando o regolamento;

- dall'articolo 48, il quale definisce la disciplina transitoria necessaria per assicurare il graduale passaggio dal regime previgente alla nuova normativa;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2105 dell'11 novembre 2016, con la quale è stato approvato in via preliminare il "Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali)";

PRESO ATTO che nella seduta del 29 novembre 2016 la V Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole sul testo del regolamento approvato in via preliminare con la citata deliberazione della Giunta regionale, concordando peraltro su alcune modifiche presentate alla Commissione stessa dall'Assessore competente in materia di cultura;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14, comma 1, lettera r) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2331 del 2 dicembre 2016;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali)", nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

16_SO54_1_DPR_236_2_ALL1

Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali).

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 finalità e oggetto

Capo II Sistemi bibliotecari

Art. 2 definizione dei sistemi bibliotecari

Art. 3 modalità di costituzione e funzionamento dei sistemi

Art. 4 modifiche dell'assetto dei sistemi

Capo III Biblioteche di interesse regionale

Art. 5 requisiti minimi e tipologia delle biblioteche di interesse regionale

Art. 6 criteri e modalità procedurali per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale

Art. 7 revisione delle biblioteche di interesse regionale

Capo IV Contributi ai sistemi e alle biblioteche di interesse regionale

Art. 8 tipologia delle attività finanziabili

Art. 9 modalità e termine di presentazione della domanda di contributo

Art. 10 istruttoria delle domande e procedimento di assegnazione dei contributi

Art. 11 criteri funzionali alla determinazione dell'importo dei contributi per i sistemi

Art. 12 criteri funzionali alla determinazione dell'importo dei contributi per le biblioteche di interesse regionale

Art. 13 determinazione dell'importo dei contributi

Art. 14 concessione e liquidazione dei contributi

Art. 15 spese ammissibili

Capo V Contributi a sostegno dell'Associazione Italiana Biblioteche – Sezione Friuli Venezia Giulia (AIB) e dei poli SBN – Servizio Bibliotecario Nazionale

Art. 16 tipologia delle attività finanziabili

Art. 17 modalità e termine di presentazione della domanda di contributo

Art. 18 istruttoria delle domande di contributo

Art. 19 determinazione, concessione e liquidazione del contributo a sostegno dell'Associazione

Art. 20 spese ammissibili al contributo a sostegno dell'Associazione

Art. 21 determinazione dell'importo dei contributi a sostegno dei poli SBN

Art. 22 criteri funzionali alla determinazione dell'importo dei contributi a sostegno dei poli SBN

Art. 23 concessione e liquidazione dei contributi a sostegno dei poli SBN

Art. 24 spese ammissibili ai contributi a sostegno dei poli SBN

Capo VI Disposizioni comuni ai Capi IV e V

Art. 25 criteri generali di ammissibilità delle spese

Art. 26 spese non ammissibili

Art. 27 rendicontazione e rideterminazione del contributo

Art. 28 documentazione giustificativa di spesa

Art. 29 cumulo di contributi

Art. 30 documentazione comprovante la realizzazione dell'attività

Capo VII Disposizioni transitorie e finali

Art. 31 disposizioni transitorie relative alla costituzione dei nuovi sistemi e alla concessione dei contributi per il loro sostegno

Art. 32 disposizione transitoria relativa al riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale

Art. 33 disposizione transitoria relativa alla concessione dei contributi per il sostegno delle biblioteche di interesse regionale

Art. 34 disposizione transitoria relativa al termine di presentazione delle domande di contributo da parte dell'Associazione e dei poli SBN

Art. 35 rinvio

Art. 36 entrata in vigore

ALLEGATO A Criteri funzionali alla determinazione dell'importo dei contributi per i sistemi bibliotecari

ALLEGATO B Criteri funzionali alla determinazione dell'importo dei contributi per le biblioteche di interesse regionale

ALLEGATO C Criteri funzionali alla determinazione dell'importo dei contributi a sostegno dei poli SBN

Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali).

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 finalità e oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 39 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), di seguito denominata legge, detta disposizioni in materia di assetto e sviluppo della rete bibliotecaria regionale e disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti a favore dei soggetti che compongono la rete stessa.

2. In particolare, il presente regolamento definisce:

- a) le caratteristiche dei sistemi bibliotecari, le modalità e i termini del procedimento per la loro costituzione e i requisiti delle biblioteche centro sistema;
- b) i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale e per la loro periodica revisione nonché i termini dei relativi procedimenti;
- c) i criteri, le modalità e i termini dei procedimenti per la concessione, ai sensi degli articoli 26, 30, comma 3, 33, comma 2 e 34 della legge, di contributi annui volti a sostenere:
 - 1) l'attività dei sistemi bibliotecari;
 - 2) l'attività delle biblioteche di interesse regionale;
 - 3) lo sviluppo della biblioteca dell'Associazione Italiana Biblioteche – Sezione Friuli Venezia Giulia e l'attività istituzionale di tale associazione;
 - 4) l'attività svolta dai poli SBN – Servizio Bibliotecario Nazionale presenti nel territorio regionale;
- d) le modalità di presentazione dei rendiconti relativi ai contributi concessi;
- e) il regime transitorio necessario per assicurare il coordinato inizio, in via di prima applicazione, dei procedimenti di cui alle lettere a), b) e c), numeri 1) e 2).

Capo II Sistemi bibliotecari

Art. 2 definizione dei sistemi bibliotecari

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per sistema bibliotecario, di seguito denominato sistema, un insieme di biblioteche gestite da enti locali singoli, o secondo le forme di cui alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), al quale possono aderire anche le biblioteche non riconosciute di interesse regionale, rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 23, comma 4, lettere a), b) e c), della legge, che assicura la cooperazione fra istituti bibliotecari e fornisce gratuitamente all'utenza servizi coordinati basati sull'ottimizzazione delle risorse economiche, su politiche di acquisto comuni, sulla condivisione di strumenti e di risorse umane, sull'armonizzazione e sulla promozione delle attività di valorizzazione del patrimonio librario e documentale.

- 2.** Il sistema è caratterizzato dai seguenti elementi:
- presenza di almeno cinque biblioteche di medie e piccole dimensioni situate nel territorio di una o più Unioni territoriali intercomunali contigue, nel rispetto dell'articolo 23, commi 5 e 6, della legge;
 - presenza di una biblioteca di ente locale, di seguito denominata biblioteca centro sistema, che per la quantità e la qualità dei documenti posseduti e dei servizi erogati, svolge nei confronti delle stesse un ruolo di coordinamento;
 - aggregazione dell'insieme delle biblioteche medesime, per le finalità di cui al comma 1, mediante la stipula di una convenzione, definita sulla base di una convenzione tipo che reca anche le disposizioni per il funzionamento del sistema. La convenzione tipo è adottata con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 32 della legge, di seguito denominata Conferenza.
- 3.** Fermo restando il disposto dell'articolo 14 della legge regionale 24 novembre 2016, n. 17 (Norme urgenti in materia di cultura e sport), può essere individuata come biblioteca centro sistema solo la biblioteca di ente locale che:
- ha un bacino d'utenza di dimensione sovracomunale; si intende per bacino d'utenza di dimensione sovracomunale il numero complessivo degli utenti attivi nel corso dell'anno anteriore a quello di presentazione del progetto di cui all'articolo 3, comma 1, del quale almeno il 10 per cento risulti costituito da persone residenti in Comuni diversi da quello in cui ha sede la biblioteca stessa; per utenti attivi si intendono le persone che usufruiscono per almeno una volta, nell'arco di un anno solare, dei servizi della biblioteca;
 - raggiunge tutti i valori attesi degli standard obiettivi dinamici fissati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Conferenza.
- 4.** Ai fini del presente regolamento, per obiettivi standard dinamici si intendono gli indicatori individuati come strumenti di misurazione e di valutazione della qualità dei servizi erogati dai sistemi e dalle singole biblioteche che ne fanno parte.

Art. 3 modalità di costituzione e funzionamento dei sistemi

- 1.** Ai fini della costituzione di un sistema, l'ente gestore della biblioteca che si propone come biblioteca centro sistema presenta al Servizio regionale competente in materia di beni culturali, di seguito denominato Servizio, un progetto, predisposto in collaborazione con i soggetti gestori delle altre biblioteche interessate, che delinea l'assetto organizzativo previsto ed i rapporti interni, nonché le modalità di cooperazione e di funzionamento ed i servizi destinati all'utenza; il progetto è corredato di uno schema di convenzione costitutiva del sistema, redatto sulla base della convenzione tipo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c).
- 2.** Il progetto di cui al comma 1 può prefigurare l'aggregazione solo di biblioteche che, in caso di positiva conclusione del procedimento, si prevede non risulteranno fare parte di alcun altro sistema a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6.
- 3.** In relazione al disposto del comma 2, al progetto di cui al comma 1 sono allegati le dichiarazioni con le quali i rappresentanti degli enti gestori delle biblioteche interessate alla costituzione del sistema si impegnano a far recedere le biblioteche stesse, entro novanta giorni dalla data della deliberazione della Giunta regionale di positiva conclusione del procedimento ai sensi del comma 6, dagli altri sistemi di cui esse eventualmente facciano parte al momento della presentazione del progetto stesso.
- 4.** La presentazione del progetto di cui al comma 1 e le successive comunicazioni tra il Servizio e l'ente gestore interessato sono effettuate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC).

5. Il Servizio valuta la coerenza del progetto rispetto alle caratteristiche, agli elementi e ai requisiti di cui all'articolo 2, verifica la corrispondenza dello schema di convenzione costitutiva alla convenzione tipo, accerta l'osservanza delle disposizioni relative al rapporto fra l'assetto dei sistemi e quello delle Unioni territoriali intercomunali di cui alla legge regionale 26/2014, come recate dall'articolo 23, commi 5 e 6, della legge, ed acquisisce infine il parere della Conferenza.

6. Il procedimento si conclude con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento, da parte del Servizio, del progetto di cui al comma 1, fatti salvi i casi di sospensione e di interruzione di cui agli articoli 7 e 16 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). In caso di esito positivo dell'istruttoria effettuata ai sensi del comma 5, la deliberazione della Giunta regionale, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, approva il progetto ed autorizza gli enti gestori delle biblioteche di cui è prevista l'aggregazione a stipulare la convenzione costitutiva del sistema, previa trasmissione al Servizio delle dichiarazioni con cui i rappresentanti degli enti gestori stessi attestano che le rispettive biblioteche non fanno parte di alcun altro sistema, ed eventualmente che è intervenuto il recesso oggetto della dichiarazione di impegno di cui al comma 3; il Servizio provvede inoltre a comunicare ai singoli enti gestori interessati il provvedimento finale.

7. Il Servizio provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'Elenco dei sistemi, che è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito istituzionale della Regione, unitamente all'Elenco aggiornato delle biblioteche riconosciute di interesse regionale di cui all'articolo 7, comma 4.

Art. 4 modifiche dell'assetto dei sistemi

1. Tutte le modifiche dell'assetto dei sistemi sono previamente comunicate al Servizio.

2. Le modifiche di un sistema che causano il venir meno delle caratteristiche, degli elementi e dei requisiti di cui all'articolo 2 nonché le modifiche della convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 3, comma 6, che ne determinano la non rispondenza alla convenzione tipo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), comportano l'esclusione dai contributi di cui all'articolo 8.

3. Qualora una o più biblioteche di ente locale intendano aderire a un sistema, i rispettivi enti gestori ne danno comunicazione al Servizio, ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni relative al rapporto fra l'assetto dei sistemi e quello delle Unioni territoriali intercomunali di cui alla legge regionale 26/2014, come recate dall'articolo 23, commi 5 e 6, della legge.

4. Qualora il Servizio non comunichi agli enti gestori delle biblioteche, interessate ad aderire a un sistema, l'esito negativo della verifica di cui al comma 3 entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma medesimo, le biblioteche stesse possono inoltrare la proposta di adesione all'ente gestore della biblioteca centro sistema, ai fini della sua accettazione.

Capo III Biblioteche di interesse regionale

Art. 5 requisiti minimi e tipologia delle biblioteche di interesse regionale

1. Possono essere riconosciute come biblioteche d'interesse regionale le biblioteche ubicate nel territorio regionale, non aderenti ad alcun sistema, gestite da enti pubblici o privati, che forniscono servizi gratuiti all'utenza e rientrano, in ragione della natura dell'attività da esse svolta, nelle seguenti tipologie:

- a) biblioteche di conservazione;
- b) biblioteche specializzate;
- c) biblioteche che svolgono un servizio di particolare interesse regionale.

2. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:

- a) biblioteche di conservazione: quelle dotate di fondi bibliografici e documentari unici e di grande valore storico, che svolgono prevalentemente un'attività di tutela e di valorizzazione di tali fondi, anche mediante la realizzazione di interventi conservativi e di restauro, e che offrono servizi a un'utenza specializzata;
- b) biblioteche specializzate: quelle che operano prevalentemente per la conservazione e l'incremento delle proprie collezioni librerie e documentali riguardanti un particolare settore del sapere;
- c) biblioteche che svolgono un servizio di particolare interesse regionale: quelle che sono utilizzate da particolari fasce di utenza quali, a titolo esemplificativo, i soggetti portatori di handicap, e da minoranze linguistiche.

Art. 6 criteri e modalità procedurali per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale

1. Gli enti pubblici o privati gestori di una biblioteca dotata dei requisiti minimi di cui all'articolo 5, comma 1, e rientrante in una delle tipologie ivi indicate, interessati ad ottenerne la qualifica di biblioteca di interesse regionale, presentano al Servizio, nel periodo intercorrente fra il 1° e il 31 gennaio, domanda di riconoscimento, sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da una relazione illustrativa delle caratteristiche della biblioteca stessa e del suo patrimonio e da un prospetto con i dati inerenti alla sua attività, redatto su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio.

2. Nel caso in cui l'ente gestore sia un'associazione o una fondazione, alla domanda sono allegati anche copia conforme agli originali dell'atto costitutivo e dello statuto, in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata, nonché l'elenco delle cariche sociali, qualora non già in possesso dell'Amministrazione regionale, oppure se variati successivamente all'ultima trasmissione.

3. La presentazione della domanda di riconoscimento di cui al comma 1 e le successive comunicazioni tra il Servizio e l'ente gestore interessato sono effettuate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC).

4. Sono inammissibili le domande:

- a) non inviate nell'arco temporale previsto al comma 1 per la loro presentazione;
- b) finalizzate al riconoscimento di biblioteche prive dei requisiti minimi di cui all'articolo 5, comma 1;
- c) non corredate della relazione illustrativa e del prospetto di cui al comma 1;
- d) prive della sottoscrizione del legale rappresentante dell'ente gestore interessato;
- e) trasmesse con modalità diverse dalla posta elettronica certificata (PEC).

5. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa sia decorso inutilmente.

6. Il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità della domanda e procede alla sua valutazione verificando la sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) adeguata estensione dell'orario di apertura al pubblico, che non deve essere inferiore ad una media annua di 25 ore settimanali;
- b) ampio sviluppo dell'attività di catalogazione del patrimonio documentario complessivo, attuata attraverso la messa in rete dei relativi dati bibliografici, che deve riguardare almeno il 50 per cento del patrimonio medesimo;
- c) realizzazione, nei tre anni antecedenti alla domanda, di programmi di incremento di detto patrimonio comportanti l'acquisizione di opere di grande interesse storico culturale o di uno o più fondi documentari, funzionali al proprio settore di competenza;

- d) realizzazione, nei tre anni antecedenti alla domanda, in collaborazione con Università degli Studi o istituti specializzati, di almeno due iniziative divulgative, di studio o di ricerca nel proprio settore di competenza;
- e) presenza di almeno una figura professionale specializzata in ambito biblioteconomico;
- f) presenza della carta dei servizi della biblioteca;
- g) adeguatezza degli spazi e delle attrezzature destinati alla consultazione del patrimonio documentario custodito e per l'accesso elettronico alle fonti di informazione disponibili in rete.

7. Nel corso dell'istruttoria il Servizio effettua anche un sopralluogo presso la sede della biblioteca, allo scopo di verificare la sussistenza del requisito di cui al comma 6, lettera g).

8. A seguito dell'istruttoria il Servizio elabora e sottopone al parere della Conferenza una relazione conclusiva recante, per ciascuna delle domande pervenute, gli esiti degli accertamenti e delle verifiche svolte ai sensi dei commi 6 e 7.

9. Il procedimento si conclude con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento, da parte del Servizio, della domanda di cui al comma 1, fatti salvi i casi di sospensione e di interruzione di cui agli articoli 7 e 16 bis della legge regionale 7/2000. In caso di esito positivo la deliberazione della Giunta regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione; il Servizio provvede inoltre a comunicare ai singoli enti gestori interessati il provvedimento finale.

10. Qualora il Servizio rilevi, previa effettuazione di apposito sopralluogo, che una biblioteca già riconosciuta di interesse regionale non risulti più in possesso dei requisiti minimi di cui all'articolo 5, comma 1, e degli ulteriori requisiti di cui al comma 6, la Giunta regionale provvede con propria deliberazione, sentita la Conferenza, alla revoca del riconoscimento stesso.

11. Ai fini dell'effettuazione delle verifiche di cui al comma 6 e dei sopralluoghi previsti dai commi 7 e 10, il Servizio si avvale della collaborazione e della consulenza tecnico-scientifica dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato ERPAC.

12. Il Servizio cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco delle biblioteche riconosciute di interesse regionale, adeguandolo all'esito dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 9 e 10.

Art. 7 revisione delle biblioteche di interesse regionale

1. Il Servizio effettua la revisione periodica delle biblioteche riconosciute di interesse regionale, verificando la permanenza dei requisiti minimi di cui all'articolo 5, comma 1, e degli ulteriori requisiti di cui all'articolo 6, comma 6.

2. A tal fine il Servizio provvede, entro il 31 gennaio del terzo esercizio successivo a quello della precedente revisione, a raccogliere gli elementi necessari per la verifica di cui al comma 1, mediante l'acquisizione dei relativi dati aggiornati forniti dalle stesse biblioteche interessate, nonché mediante lo svolgimento di appositi sopralluoghi, effettuati con la collaborazione dell' ERPAC.

3. Sulle risultanze dell'istruttoria svolta dal Servizio viene acquisito il parere della Conferenza.

4. A conclusione del procedimento di revisione, con deliberazione della Giunta regionale adottata entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, vengono disposte le conferme ovvero le revoche dei provvedimenti di riconoscimento, ed è approvato l'Elenco aggiornato delle biblioteche riconosciute di interesse regionale, che è successivamente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito istituzionale della Regione.

Capo IV Contributi ai sistemi e alle biblioteche di interesse regionale

Art. 8 tipologia delle attività finanziabili

1. I contributi destinati ai sistemi e alle biblioteche di interesse regionale sono volti a sostenere:

- a) l'incremento del patrimonio documentario e librario, anche antico, raro e di pregio;
 - b) l'aggiornamento della dotazione tecnologica e informatica;
 - c) l'attività di catalogazione;
 - d) la realizzazione di progetti innovativi e qualificati per il miglioramento dei servizi all'utenza;
 - e) l'adeguamento degli arredi.
- 2.** Gli enti gestori delle biblioteche centro sistema possono utilizzare i contributi di cui al comma 1, nel limite massimo del 30 per cento dell'importo concesso, per sostenere le spese di parte corrente relative alle risorse umane impiegate nelle funzioni di coordinamento del sistema.
- 3.** Gli enti gestori delle biblioteche di interesse regionale possono utilizzare i contributi di cui al comma 1, nel limite massimo del 50 per cento dell'importo concesso, anche per l'acquisizione delle risorse umane necessarie per il funzionamento delle biblioteche stesse.

Art. 9 modalità e termine di presentazione della domanda di contributo

- 1.** Ai fini dell'accesso ai contributi di cui al presente Capo, gli enti gestori dei sistemi costituiti ai sensi dell'articolo 3 e gli enti gestori delle biblioteche riconosciute di interesse regionale ai sensi dell'articolo 6 presentano domanda al Servizio, a pena di inammissibilità, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) entro il 30 novembre dell'anno antecedente a quello per il quale è richiesto il contributo.
- 2.** La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente ed in regola con le vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata della seguente documentazione:
- a) programma annuale di attività, recante la specifica illustrazione delle singole iniziative che si prevede di realizzare e dei servizi da prestare al pubblico, nell'ambito della tipologia di attività indicata all'articolo 8, comma 1;
 - b) piano finanziario preventivo, che indichi le fonti di finanziamento, diverse dal contributo regionale, previste per la realizzazione del programma annuale di attività, e specifichi i costi previsti per il medesimo scopo, distinti fra spese di investimento e spese di parte corrente e ripartiti nelle voci di spesa ammissibili di cui all'articolo 15, nei limiti delle percentuali massime fissate dall'articolo stesso nonché dall'articolo 8, commi 2 e 3, e nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 25;
 - c) relazione riepilogativa di tutte le attività e le iniziative svolte nell'anno precedente, ancorché non finanziate, rientranti nell'ambito della tipologia di attività indicata all'articolo 8, comma 1;
 - d) prospetto recante i dati di funzionamento e gli altri elementi necessari per l'applicazione dei criteri di cui agli articoli 11 e 12;
 - e) nel caso di biblioteche di interesse regionale gestite da enti privati aventi forma giuridica di associazione o di fondazione, copia delle eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente gestore nonché l'elenco nominativo di coloro che rivestono le cariche sociali, qualora non già in possesso del Servizio;
 - f) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), comprovanti:
 - 1) la titolarità o non titolarità della partita IVA e l'eventuale natura di costo a carico del soggetto beneficiario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche solo parziale;
 - 2) l'assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell'importo dell'incentivo, ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), con le relative motivazioni;

- 3) l'indicazione di aver ritualmente assolto al pagamento dell'imposta di bollo e di aver provveduto all'annullamento della marca da bollo, riportando tutti i dati relativi all'identificativo della marca, nel solo caso in cui sulla domanda inviata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) sia stata scansionata la marca da bollo, annullata a cura del soggetto richiedente, e che quindi l'assolvimento dell'imposta di bollo non sia stato effettuato attraverso altre modalità di pagamento (pagamento telematico, versamento su c/c postale, modello F23);
 - g) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante dell'ente gestore della biblioteca centro sistema o della biblioteca di interesse regionale.
- 3.** Al fine di agevolare la redazione delle domande, possono essere adottati appositi modelli con decreto del Direttore del Servizio, da pubblicare nel sito istituzionale della Regione.
- 4.** Sono inammissibili le domande:
- a) presentate oltre il termine di scadenza di cui al comma 1;
 - b) presentate da soggetti diversi dagli enti gestori dei sistemi e delle biblioteche di interesse regionale;
 - c) prive della sottoscrizione del legale rappresentante dell'ente gestore interessato;
 - d) non corredate della documentazione di cui al comma 2, lettere a) e b);
 - e) trasmesse con modalità diverse dalla posta elettronica certificata (PEC).
- 5.** Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica; la documentazione richiesta dovrà essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella comunicazione del Servizio, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata.

Art. 10 istruttoria delle domande e procedimento di assegnazione dei contributi

- 1.** Il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande, verificandone la completezza e la regolarità formale, nonché, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, della legge regionale 7/2000, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti, e verifica inoltre la coerenza dei programmi annuali di attività da essi presentati rispetto alla tipologia delle attività finanziabili di cui all'articolo 8, comma 1, e l'ammissibilità delle spese previste.
- 2.** Tutte le domande risultate ammissibili a seguito dell'attività istruttoria di cui al comma 1 sono ammesse a finanziamento mediante l'assegnazione di un contributo il cui importo è determinato, ai sensi dell'articolo 13, in misura proporzionale al punteggio complessivo attribuito a ciascuna di esse in applicazione dei criteri fissati dagli articoli 11 e 12.
- 3.** A conclusione dell'istruttoria, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura entro il termine massimo di centottanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, e pubblicato sul sito istituzionale della Regione vengono approvati:
 - a) l'elenco delle domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione dell'importo del contributo regionale rispettivamente assegnato;
 - b) l'elenco delle domande non ammissibili a finanziamento, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.
- 4.** Entro quindici giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 3, il Servizio ne informa per iscritto i beneficiari, invitandoli a trasmettere, entro un termine perentorio fissato dal Servizio stesso, e comunque non superiore a trenta giorni, una comunicazione recante l'accettazione del contributo nonché l'indicazione della relativa quota destinata alle spese di parte corrente e della quota destinata alle spese d'investimento; il beneficiario che non provvede a detta comunicazione entro il termine viene escluso dal contributo e il relativo importo viene ripartito fra gli altri enti assegnatari, in proporzione al punteggio attribuito alle rispettive domande.

Art. 11 criteri funzionali alla determinazione dell'importo dei contributi per i sistemi

1. Ai fini della determinazione dell'importo dei contributi da assegnare agli enti gestori dei sistemi le cui domande di contributo sono state ritenute ammissibili, a ciascuna delle domande stesse è attribuito un punteggio complessivo risultante dall'applicazione dei seguenti criteri e relativi punteggi massimi:

- a) numero dei residenti nel territorio dei Comuni in cui hanno sede la biblioteca centro sistema e le altre biblioteche aggregate: fino a un massimo di 30/100 punti;
- b) raggiungimento, da parte del sistema, dei valori degli standard obiettivo dinamici di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), nell'anno precedente alla domanda: fino a un massimo di 30/100 punti;
- c) numero delle biblioteche aggregate, compresa la biblioteca centro sistema: fino a un massimo di 10/100 punti;
- d) entità del patrimonio documentario complessivo: fino a un massimo di 10/100 punti;
- e) presenza, nel sistema, di biblioteche situate nel territorio di Comuni appartenuti a Comunità montane: fino a un massimo di 10/100 punti;
- f) numero delle iniziative realizzate nell'anno precedente alla domanda per la promozione della lettura per adulti, ragazzi e bambini: fino a un massimo di 10/100 punti.

2. Nell'applicazione dei criteri di cui al comma 1 si considerano gli indicatori e i relativi punteggi elencati nell'allegato A, facendo riferimento, per quanto riguarda il criterio di cui alla lettera a), ai dati risultanti dall'ultima rilevazione ISTAT, per quanto riguarda i criteri di cui alle lettere b), d) ed f), ai dati relativi al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda di contributo e, per quanto riguarda i criteri di cui alle lettere c) ed e), all'assetto del sistema al momento della presentazione della domanda.

Art. 12 criteri funzionali alla determinazione dell'importo dei contributi per le biblioteche di interesse regionale

1. Ai fini della determinazione dell'importo dei contributi da assegnare agli enti gestori delle biblioteche riconosciute di interesse regionale le cui domande di contributo sono state ritenute ammissibili, a ciascuna delle domande stesse è attribuito un punteggio complessivo risultante dall'applicazione dei seguenti criteri e relativi punteggi massimi:

- a) entità del patrimonio documentario complessivo: fino a un massimo di 30/100 punti;
- b) livello di catalogazione on line del patrimonio documentario complessivo: fino a un massimo di 30/100 punti;
- c) presenza di un consistente patrimonio librario antico, raro e di pregio: fino a un massimo di 20/100 punti;
- d) numero delle iniziative divulgative, di studio e di ricerca realizzate nell'anno precedente alla domanda: fino a un massimo di 20/100 punti.

2. Nell'applicazione dei criteri di cui al comma 1 si considerano gli indicatori e i relativi punteggi elencati nell'allegato B, facendo riferimento ai dati relativi al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda di contributo.

Art. 13 determinazione dell'importo dei contributi

1. La misura del contributo da assegnare a ciascun beneficiario è determinata in proporzione alla somma dei punti da esso ottenuti in applicazione dei criteri di cui agli articoli 11 e 12.

2. Ai fini del calcolo di cui al comma 1, a ogni punto attribuito corrisponde un importo pari al quoziente ottenuto dividendo l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie disponibili nell'anno di riferimento per il numero totale dei punti attribuiti a tutte le domande ritenute ammissibili.

3. L'importo del contributo non può superare il fabbisogno di finanziamento stimato né l'importo complessivo delle spese ammissibili. Il fabbisogno di finanziamento stimato è pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei costi previsti e quello delle fonti di finanziamento, diverse dal contributo regionale, come risultanti dal piano finanziario preventivo di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b).

4. Nel caso in cui l'importo del contributo determinato in applicazione dei commi 1 e 2 ecceda quello del fabbisogno di finanziamento stimato o l'importo complessivo delle spese ammissibili, esso viene automaticamente ridotto al minore fra i due importi suddetti. L'importo risultante da tale riduzione viene ripartito fra gli altri enti assegnatari, in proporzione al punteggio attribuito alle rispettive domande.

Art. 14 concessione e liquidazione dei contributi

1. Il contributo, determinato ai sensi dell'articolo 13, è concesso entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione, da parte del Servizio, della comunicazione di cui all'articolo 10, comma 4.

2. Con il decreto di concessione si provvede alla liquidazione dell'intero ammontare del contributo concesso, compatibilmente con il rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità e di crescita.

Art. 15 spese ammissibili

1. Sono ammissibili, se direttamente collegabili alle attività previste dal programma annuale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), le tipologie di spesa di seguito indicate con riferimento alle attività finanziabili di cui all'articolo 8, comma 1:

a) ai fini dell'incremento del patrimonio documentario e librario, anche antico, raro e di pregio, sono ammissibili le spese per:

- 1) l'acquisto di libri, materiale multimediale e altri strumenti di documentazione, compresi quelli in formato digitale, per adulti, ragazzi e bambini;
- 2) la sottoscrizione e il rinnovo di periodici, anche in formato elettronico, con particolare riguardo per le pubblicazioni locali;
- 3) l'acquisto di materiale documentario dedicato ai portatori di handicap, con particolare riferimento alle persone non vedenti e ipovedenti, ivi compreso l'acquisto degli strumenti necessari per rendere fruibile questa tipologia di documenti;
- 4) la realizzazione di lavori di restauro del materiale librario e di rilegatura dei periodici; la realizzazione di lavori di digitalizzazione; la pubblicazione di studi e ricerche sui materiali documentari posseduti e l'acquisizione di strumenti bibliografici necessari alla loro catalogazione;
- 5) l'acquisizione di testimonianze e di documenti di interesse locale;

b) ai fini dell'aggiornamento della dotazione tecnologica ed informatica, sono ammissibili le spese per:

- 1) il rinnovo del canone annuale del software gestionale e degli applicativi correlati; la migrazione dei dati tra gestionali diversi e l'aggiornamento del software stesso; la formazione del personale addetto a tali operazioni;
- 2) l'acquisto o il noleggio di materiale hardware e di altre apparecchiature quali, a titolo esemplificativo, stampanti, tablet, e-reader, videoproiettori, schermi, lavagne luminose interattive, fotocopiatrici, scanner, lettori ottici;

- 3) l'acquisto di attrezzature che favoriscono e agevolano la circolazione documentaria quali, a titolo esemplificativo, postazioni per l'autoprestito, box per la restituzione automatica dei documenti, apparecchiature antitaccheggio;
 - 4) la realizzazione di strumenti informatici volti alla promozione della biblioteca di interesse regionale o del sistema e delle sue attività quali, a titolo esemplificativo, portali web dedicati; la formazione del personale impegnato nella realizzazione degli strumenti suddetti; la creazione di un sistema unico di iscrizione degli utenti valido per tutte le biblioteche del sistema;
 - 5) l'acquisto di postazioni informatiche e dei relativi sistemi di gestione controllata per favorire l'accesso libero e gratuito di internet da parte degli utenti;
- c) ai fini del sostegno all'attività di catalogazione, sono ammissibili le spese per il personale esterno impiegato nella attività di catalogazione on line del materiale bibliografico posseduto;
- d) ai fini della realizzazione di progetti innovativi e qualificati per il miglioramento dei servizi all'utenza e in particolare per le attività di promozione della lettura, sono ammissibili le spese per:
- 1) il pagamento di compensi dovuti, a titolo esemplificativo, a relatori, studiosi, artisti e professionisti in genere, inclusi gli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico dell'ente beneficiario;
 - 2) il pagamento di rimborsi di spese viaggio, di vitto e di alloggio e per ospitalità a favore dei soggetti di cui al punto n. 1), in misura non superiore a quella prevista per i dipendenti regionali;
 - 3) il pagamento di compensi ad altri soggetti coinvolti nei progetti; prestazioni di consulenza e di sostegno fornite da professionisti esterni e forniture di servizi, che risultano indispensabili e direttamente correlate ai progetti stessi; la progettazione e la realizzazione dell'attività rendicontata sono appaltabili ad un medesimo soggetto solo entro il limite del 30 per cento dell'importo del contributo;
 - 4) l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili necessari alla realizzazione dei progetti; il noleggio o la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, necessari alla realizzazione dei progetti, esclusa la spesa per il loro riscatto; l'allestimento di strutture architettoniche mobili, nonché il pagamento di canoni di locazione e di oneri di assicurazione per immobili utilizzati per la realizzazione dei progetti; il trasporto o la spedizione di materiale documentario, nonché di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative;
 - 5) la realizzazione di iniziative e la produzione di materiali promozionali finalizzati a pubblicizzare il sistema bibliotecario o la biblioteca di cui trattasi e le sue attività, ivi compresi, a titolo esemplificativo: il pagamento di compensi per prestazioni di servizi relativi ad attività di ufficio stampa e addetto stampa e per incarichi di progettazione grafica; la realizzazione di inviti, locandine, volantini, striscioni, e simili; la timbratura, affissione e distribuzione del materiale promozionale; la promozione attraverso i mezzi di comunicazione, inclusi i social media;
 - 6) la realizzazione di iniziative di rappresentanza, costituite esclusivamente da rinfreschi, catering, servizi fotografici e allestimenti ornamentali; tali spese sono ammissibili nel limite del 5 per cento dell'importo del contributo;
- e) ai fini dell'adeguamento degli arredi sono ammissibili le spese per :
- 1) l'acquisto di scaffali, reggilibri, espositori, tavoli, sedie, postazioni multimediali per l'utenza, box, carrelli ed altri arredi necessari al funzionamento della biblioteca;
 - 2) l'acquisto di materiali ed elementi d'arredo per la sezione ragazzi, con particolare riguardo all'allestimento degli spazi dedicati agli utenti più piccoli;

3) l'adeguamento della segnaletica interna ed esterna della biblioteca, compresi il pagamento di compensi per studi preliminari e incarichi di progettazione grafica e il pagamento di forniture di servizi per la realizzazione dei materiali.

2. Sono inoltre ammissibili le spese sostenute per le finalità di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, entro i limiti massimi ivi indicati.

Capo V Contributi a sostegno dell'Associazione Italiana Biblioteche-Sezione Friuli Venezia Giulia (AIB) e dei poli SBN–Servizio Bibliotecario Nazionale

Art. 16 tipologia delle attività finanziabili

1. I contributi volti a promuovere e sostenere l'Associazione Italiana Biblioteche-Sezione Friuli Venezia Giulia (AIB), di seguito denominata Associazione, sono destinati, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, della legge, al finanziamento delle attività aventi ad oggetto:

- a) lo sviluppo della biblioteca dell'Associazione;
- b) lo svolgimento dei compiti istituzionali.

2. I contributi volti a sostenere i poli SBN–Servizio Bibliotecario Nazionale, riconosciuti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e presenti nel territorio regionale, di seguito denominati poli SBN, sono destinati, ai sensi dell'articolo 34 della legge, al finanziamento delle attività aventi ad oggetto:

- a) l'implementazione e l'accrescimento del patrimonio informativo nel Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale;
- b) la prestazione di servizi alle biblioteche aderenti.

Art. 17 modalità e termine di presentazione della domanda di contributo

1. Ai fini dell'accesso ai contributi, l'Associazione e gli enti gestori dei poli SBN presentano domanda al Servizio esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) entro il 30 novembre dell'anno antecedente a quello per il quale è richiesto il contributo.

2. La domanda di contributo, sottoscritta a pena di inammissibilità dal legale rappresentante del soggetto richiedente, ed in regola con le vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata della seguente documentazione:

- a) programma annuale di attività, recante la specifica illustrazione delle singole iniziative che si prevede di realizzare;
- b) piano finanziario preventivo che indichi le fonti di finanziamento, diverse dal contributo regionale, previste per la realizzazione del programma annuale di attività, e specifichi i costi previsti per il medesimo scopo, distinti fra spese di investimento e spese di parte corrente e ripartiti nelle voci di spesa ammissibili di cui agli articoli 20, commi 2 e 3, e 24, e nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 25;
- c) relazione riepilogativa di tutte le attività e le iniziative svolte nell'anno precedente, ancorché non finanziate, rientranti nell'ambito della tipologia di attività indicata all'articolo 16;
- d) per quanto riguarda l'Associazione, copia delle eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto nonché l'elenco nominativo di coloro che rivestono le cariche sociali, qualora non già in possesso del Servizio;
- e) per quanto riguarda i poli SBN, prospetto recante i dati necessari per l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 22;

- f) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, comprovanti:
- 1) la titolarità o non titolarità della partita IVA e l'eventuale natura di costo a carico del soggetto beneficiario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche solo parziale;
 - 2) l'assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell'importo dell'incentivo, ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 600/1973, con le relative motivazioni;
 - 3) l'indicazione di aver ritualmente assolto al pagamento dell'imposta di bollo e di aver provveduto all'annullamento della marca da bollo, riportando tutti i dati relativi all'identificativo della marca, nel solo caso in cui sulla domanda inviata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) sia stata scansionata la marca da bollo, annullata a cura del soggetto richiedente, e che quindi l'assolvimento dell'imposta di bollo non sia stato effettuato attraverso altre modalità di pagamento (pagamento telematico, versamento su c/c postale, modello F23);
- g) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante dell'Associazione o dell'ente gestore del polo SBN.

3. Sono inammissibili le domande:

- a) prive della sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto richiedente;
- b) presentate dai poli SBN oltre il termine di scadenza di cui al comma 1 o non corredate della documentazione di cui al comma 2, lettere a) e b);
- c) trasmesse con modalità diverse dalla posta elettronica certificata (PEC).

4. Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica; la documentazione richiesta dovrà essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella comunicazione del Servizio, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata.

Art. 18 istruttoria delle domande di contributo

1. Il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande, verificandone la completezza e la regolarità formale, nonché, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, della legge regionale 7/2000, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti, e verifica inoltre la coerenza dei programmi annuali di attività da essi presentati rispetto alla tipologia delle attività finanziabili di cui all'articolo 16 e l'ammissibilità delle spese previste.

Art. 19 determinazione, concessione e liquidazione del contributo a sostegno dell'Associazione

1. L'ammontare del contributo è determinato, nei limiti dello stanziamento annuale previsto dal bilancio regionale, sulla base del piano finanziario preventivo di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), previo accertamento della congruenza con il programma di cui all'articolo medesimo, comma 2, lettera a), e previa verifica delle spese ammissibili, in applicazione dell'articolo 20, commi 2 e 3.

2. Il contributo, determinato ai sensi del comma 1, è concesso entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

3. Con il provvedimento di concessione si provvede alla liquidazione dell'intero ammontare del contributo concesso, compatibilmente con il rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità e di crescita.

Art. 20 Spese ammissibili al contributo a sostegno dell'Associazione

1. Sono ammissibili, se direttamente collegabili alle attività previste dal programma annuale presentato dall'Associazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera a), le tipologie di spesa indicate ai commi 2 e 3 con riferimento alle tipologie delle attività finanziabili di cui all'articolo 16, comma 1.

2. Ai fini dello sviluppo della biblioteca dell'Associazione, sono ammissibili a contributo le seguenti spese:

- a) spese per l'acquisto di libri, di materiale multimediale e di altri strumenti di documentazione, compresi quelli in formato digitale nonché le pubblicazioni edite dalla segreteria nazionale dell'Associazione Italiana Biblioteche;
- b) compensi a soggetti esterni per prestazioni di consulenza e di sostegno e per forniture di servizi che risultano indispensabili e direttamente correlate al funzionamento e alla gestione della biblioteca; retribuzione lorda del personale dell'Associazione impiegato per il funzionamento e la gestione della biblioteca, e relativi oneri sociali a carico dell'Associazione stessa;
- c) spese per l'acquisto di materiale hardware e del software per la gestione dei servizi della biblioteca.

3. Ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali dell'Associazione, sono ammissibili a contributo le spese per:

- a) il pagamento di compensi relativi a incarichi di docenza finalizzati alla realizzazione di iniziative di formazione e aggiornamento professionale e conferiti, a titolo esemplificativo, a relatori, studiosi, artisti e professionisti in genere, inclusi gli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico dell'Associazione;
- b) rimborsi delle spese di viaggio, di vitto, di alloggio e per ospitalità a favore dei soggetti di cui alla lettera a), in misura non superiore a quella prevista per i dipendenti regionali;
- c) l'acquisto di materiale bibliografico, da distribuire in occasione delle iniziative di formazione e aggiornamento professionale;
- d) rimborsi delle spese di viaggio, vitto, alloggio e per acquisto di materiali di consumo e di cancelleria sostenute dai componenti del Comitato Esecutivo Regionale della Sezione Friuli Venezia Giulia dell'Associazione e dagli associati collaboratori, in occasioni di riunioni, incontri organizzativi e iniziative di formazione, ivi comprese le spese assicurative per infortuni nell'esercizio dell'attività istituzionale;
- e) l'acquisto di materiale hardware e del software da utilizzare per la gestione della segreteria dell'Associazione;
- f) il pagamento di compensi ad associati per incarichi di consulenza a supporto del Comitato Esecutivo Regionale della Sezione Friuli Venezia Giulia dell'Associazione nello svolgimento dell'attività istituzionale, inclusi gli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico dell'Associazione stessa;
- g) l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili necessari alla realizzazione delle iniziative dell'Associazione; il noleggio o la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, necessari alla realizzazione delle iniziative, esclusa la spesa per il loro riscatto; l'allestimento di strutture architettoniche mobili, nonché il pagamento di canoni di locazione e di oneri di assicurazione per immobili utilizzati per la realizzazione delle iniziative; il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative;
- h) la produzione di materiale promozionale finalizzato a pubblicizzare l'attività dell'Associazione, a titolo esemplificativo: il pagamento di compensi per prestazioni di servizi relativi ad attività di ufficio stampa e addetto stampa e per incarichi di progettazione grafica; la realizzazione di inviti,

- locandine, volantini, striscioni, e simili; la timbratura, affissione e distribuzione del materiale promozionale; la promozione attraverso i mezzi di comunicazione, inclusi i social media;
- i) la realizzazione di iniziative di rappresentanza, costituite esclusivamente da rinfreschi, catering, servizi fotografici e allestimenti ornamentali; tali spese sono ammissibili nel limite del 5 per cento dell'importo del contributo.

Art. 21 determinazione dell'importo dei contributi a sostegno dei poli SBN

1. Le domande presentate dagli enti gestori dei poli SBN, risultate ammissibili a seguito dell'attività istruttoria preliminare, sono ammesse a finanziamento mediante l'assegnazione di un contributo il cui importo è determinato in misura proporzionale al punteggio complessivo attribuito a ciascuna di esse in applicazione dei criteri fissati dall'articolo 22.
2. Ai fini del calcolo di cui al comma 1, a ogni punto attribuito corrisponde un importo pari al quoziente ottenuto dividendo l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie disponibili nell'anno di riferimento per il numero totale dei punti attribuiti alle domande ritenute ammissibili.
3. L'importo del contributo non può superare il fabbisogno di finanziamento stimato né l'importo complessivo delle spese ammissibili. Il fabbisogno di finanziamento stimato è pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei costi previsti e quello delle fonti di finanziamento, diverse dal contributo regionale, come risultanti dal piano finanziario preventivo di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b).
4. Nel caso in cui l'importo del contributo determinato in applicazione dei commi 1 e 2 ecceda quello del fabbisogno di finanziamento stimato o l'importo complessivo delle spese ammissibili, esso viene automaticamente ridotto al minore fra i due importi suddetti. L'importo risultante da tale riduzione viene ripartito fra gli altri enti assegnatari, in proporzione al punteggio attribuito alle rispettive domande, ovvero, nel caso in cui gli enti assegnatari siano solo due, viene interamente assegnato all'altro ente.
5. A conclusione dell'istruttoria, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura entro il termine massimo di centottanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, e pubblicato sul sito istituzionale della Regione vengono approvati:
 - a) l'elenco delle domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione dell'importo del contributo regionale rispettivamente assegnato;
 - b) l'elenco delle domande non ammissibili a finanziamento, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.
6. Entro quindici giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 3, il Servizio ne informa per iscritto i beneficiari, invitandoli a trasmettere, entro un termine perentorio fissato dal Servizio stesso, e comunque non superiore a trenta giorni, una comunicazione recante l'accettazione del contributo nonché l'indicazione della relativa quota destinata alle spese di parte corrente e della quota destinata alle spese d'investimento; il beneficiario che non provvede a detta comunicazione entro il termine viene escluso dal contributo e il relativo importo viene ripartito fra gli altri enti assegnatari, in proporzione al punteggio attribuito alle rispettive domande.

Art. 22 criteri funzionali alla determinazione dell'importo dei contributi a sostegno dei poli SBN

1. Ai fini della determinazione dell'importo dei contributi da assegnare ai poli SBN, alle rispettive domande è attribuito un punteggio complessivo risultante dall'applicazione dei seguenti criteri e relativi punteggi massimi:
 - a) entità del patrimonio complessivo catalogato: fino a un massimo di 10/20 punti;
 - b) numero delle biblioteche aderenti: fino a un massimo di 10/20 punti;

2. Nell'applicazione dei criteri di cui al comma 1 si considerano gli indicatori e i relativi punteggi elencati nell'allegato C, facendo riferimento ai dati relativi al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda di contributo.

Art. 23 concessione e liquidazione dei contributi a sostegno dei poli SBN

1. I contributi sono concessi entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione, da parte del Servizio, della comunicazione di cui all'articolo 21, comma 6.

2. Con il decreto di concessione si provvede alla liquidazione dell'intero ammontare del contributo concesso, compatibilmente con il rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità e di crescita.

Art. 24 Spese ammissibili ai contributi a sostegno dei poli SBN

1. Sono ammissibili, se direttamente collegabili alle attività previste dal programma annuale presentato dai poli SBN ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera a), le tipologie di spesa di seguito indicate con riferimento alle tipologie delle attività finanziabili di cui all'articolo 16, comma 2:

- a) spese per l'assistenza e la manutenzione del software SBN, nonché del software di dialogo con SBN, e del relativo hardware;
- b) spese per la manutenzione del catalogo del singolo polo SBN e per l'adeguamento di quello delle biblioteche che intendono aderire al medesimo polo SBN, ai fini dell'attuazione delle procedure informatiche di adesione;
- c) spese per compensi relativi a incarichi di docenza finalizzati alla realizzazione di iniziative di formazione e aggiornamento professionale dei bibliotecari operanti nelle biblioteche che aderiscono ai poli SBN, inclusi gli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico dell'ente gestore;
- d) rimborsi di spese di viaggio, di vitto, di alloggio e per ospitalità a favore dei soggetti di cui alla lettera c), in misura non superiore a quella prevista per i dipendenti regionali.

Capo VI Disposizioni comuni ai Capi IV e V

Art. 25 criteri generali di ammissibilità delle spese

1. Le spese, ai fini della loro ammissibilità, corrispondono ai i seguenti criteri generali:

- a) essere pertinenti alle attività finanziabili, come indicate agli articoli 8 e 16;
- b) essere generate nel periodo di dodici mesi a decorrere dal 1° gennaio dell'anno per il quale viene presentata la domanda di contributo ed essere chiaramente riferibili a tale periodo;
- c) essere pagate dal beneficiario entro il termine di presentazione del rendiconto.

Art. 26 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del beneficiario;
- b) tasse e imposte, al cui versamento è tenuto il beneficiario, salvo i casi in cui il beneficiario opera come sostituto di imposta;
- c) contributi in natura;

- d) spese per l'acquisto di beni immobili, di beni mobili registrati o di beni strumentali ammortizzabili, fatto salvo il disposto dell'articolo 15, comma 1, lettere b) ed e), e dell'articolo 20, comma 2, lettera c), e comma 3, lettera e);
- e) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
- f) altre spese prive di una specifica destinazione;
- g) liberalità, necrologi, doni e omaggi;
- h) spese di tesseramento, quali, a titolo esemplificativo, quote di iscrizione a federazioni, associazioni internazionali, nazionali e regionali;
- i) spese per oneri finanziari;
- j) spese per la pubblicazione di quotidiani e periodici, sia cartacei che elettronici.

Art. 27 rendicontazione e rideterminazione del contributo

1. Ai fini della rendicontazione dell'impiego del contributo i soggetti beneficiari presentano, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di concessione del contributo, la documentazione giustificativa della spesa prevista dall'articolo 41 della legge regionale 7/2000, o la documentazione prevista dagli articoli 42 e 43 della legge medesima, accompagnata da una relazione descrittiva dell'impiego del contributo stesso e dalla dichiarazione di cui all'articolo 29, comma 2.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato per un periodo massimo di quattro mesi, su istanza motivata del beneficiario presentata prima della scadenza del termine stesso.

3. Ai sensi dell'articolo 45, comma 2, della legge, i beneficiari rendicontano nel limite dell'importo del contributo concesso.

4. Sono ammesse a rendiconto le spese conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 15, 20, 24, 25 e 26.

5. Rispetto agli importi delle spese previste, come indicati nel piano finanziario preventivo presentato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), e dell'articolo 17, comma 2, lettera b), sono ammesse a rendiconto compensazioni tra le diverse tipologie delle spese ammissibili indicate agli articoli 15, 20 e 24, purché risultino rispettati i limiti massimi di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, e risultino invariate la quota destinata a spese di parte corrente e la quota destinata a spese di investimento, come indicate dai singoli beneficiari con le comunicazioni di cui agli articoli 10, comma 4, e 21, comma 6, e specificate dall'Associazione con il medesimo piano finanziario preventivo di cui all'articolo 17, comma 2, lettere b).

6. Qualora, in sede di rendicontazione, si accerti che:

- a) l'importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia superiore rispetto all'ammontare del contributo concesso, tale ammontare rimane invariato;
- b) l'importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia inferiore rispetto all'ammontare del contributo concesso, il contributo è rideterminato in misura pari all'importo della spesa rendicontata e, nel caso in cui il beneficiario non rientri fra le categorie di enti indicati all'articolo 51 della legge regionale 7/2000, sulla somma erogata anticipatamente in eccesso si calcolano gli interessi di mora a partire dall'inutile decorso del termine fissato dal Servizio per la restituzione della somma stessa;
- c) per la realizzazione del progetto sono stati ottenuti altri contributi, finanziamenti o comunque incentivi di fonte pubblica o privata, attestati ai sensi dell'articolo 29, comma 2, il contributo è rideterminato in misura pari al fabbisogno di finanziamento accertato;
- d) l'importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia inferiore al 50 per cento dell'ammontare del contributo concesso, il decreto di concessione del contributo è revocato.

7. Al fine di agevolare la presentazione del rendiconto, il Servizio predispone e rende disponibile sul sito istituzionale della Regione la relativa modulistica.

Art. 28 documentazione giustificativa di spesa

1. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.
2. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.
3. È ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.
4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.
5. I rimborsi di spese sono comprovati da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del beneficiario, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante i dati relativi al soggetto rimborsato nonché la causa e la data del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli le fatture o gli altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente, che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.
6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato mediante il cedolino stipendio o la Certificazione Unica (CU) o il modulo F24 relativo al lavoratore.
7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.
8. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.
9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al beneficiario e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento in cui risulti il numero di telefono ricaricato.

Art. 29 cumulo di contributi

1. I contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri contributi pubblici, anche regionali, eventualmente ottenuti per le stesse finalità e la medesima annualità.
2. In sede di rendicontazione l'ente beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza degli altri contributi pubblici o finanziamenti privati eventualmente ottenuti per le stesse finalità e per la medesima annualità.
3. Qualora la sopravvenienza di ulteriori contributi pubblici o finanziamenti privati comporti la diminuzione del fabbisogno di finanziamento stimato, il contributo è conseguentemente rideterminato.

Art. 30 documentazione comprovante la realizzazione dell'attività

1. I beneficiari tengono a disposizione del Servizio presso la propria sede, per i tre anni successivi alla data di concessione del contributo, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività finanziata, da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale, come a titolo esemplificativo rassegne stampa, pubblicazioni, video, inviti, newsletter, comunicazioni digitali e via web.

Capo VII Disposizioni transitorie e finali

Art. 31 disposizioni transitorie relative alla costituzione dei nuovi sistemi e alla concessione dei contributi per il loro sostegno

1. In via di prima applicazione, ai fini della costituzione e del finanziamento dei nuovi sistemi si osservano le seguenti disposizioni:

- a) la Giunta regionale provvede all'approvazione della convenzione tipo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), e alla definizione degli standard obiettivo dinamici di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- b) nell'anno 2017, i progetti di cui all'articolo 3, comma 1, corredati dello schema di convenzione costitutiva del sistema e delle dichiarazioni di cui alla lettera d) del presente comma, sono presentati al Servizio tramite posta elettronica certificata (PEC) entro il termine del 15 aprile; i progetti che pervengono al Servizio privi di detta documentazione o dopo tale termine non sono presi in considerazione, e sono archiviati;
- c) il progetto di cui all'articolo 3, comma 1 può prefigurare l'aggregazione solo di biblioteche che, in caso di positiva conclusione del procedimento, si prevede non risulteranno fare parte di alcun altro sistema a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla data della deliberazione della Giunta regionale di cui alla lettera f);
- d) in relazione al disposto della lettera c), al progetto di cui all'articolo 3, comma 1, sono allegate le dichiarazioni con le quali i rappresentanti degli enti gestori delle biblioteche interessate alla costituzione del sistema si impegnano a far recedere le biblioteche stesse, entro quarantacinque giorni dalla data della deliberazione della Giunta regionale di positiva conclusione del procedimento ai sensi della lettera f), dagli altri sistemi di cui esse eventualmente facciano parte al momento della presentazione del progetto stesso;
- e) allo scopo di poter accedere ai finanziamenti previsti per l'anno 2017, gli enti che presentano i progetti finalizzati alla costituzione di nuovi sistemi trasmettono al Servizio, entro il termine del 15 aprile, anche la domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente e corredata della documentazione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b), f) e g); sono inammissibili le domande presentate dopo il suddetto termine, o trasmesse con modalità diverse dalla posta elettronica certificata (PEC), o prive della sottoscrizione del legale rappresentante dell'ente richiedente, o non corredate della documentazione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), o relative a sistemi per i quali non sono trasmesse al Servizio le dichiarazioni di cui alla lettera g) entro il termine ivi previsto;
- f) la deliberazione della Giunta regionale che conclude il procedimento ai sensi dell'articolo 3, comma 6, è adottata entro il 30 giugno, fatti salvi i casi di sospensione e di interruzione di cui agli articoli 7 e 16 bis della legge regionale 7/2000;
- g) entro dieci giorni dalla data della deliberazione di cui alla lettera f), in caso di positiva conclusione del procedimento il Servizio invita gli enti gestori delle biblioteche di cui è prevista l'aggregazione a trasmettere, entro un termine perentorio fissato dal Servizio stesso, e comunque non superiore a sessanta giorni, una dichiarazione attestante che le rispettive biblioteche non fanno parte di alcun altro sistema ed eventualmente che è intervenuto il recesso oggetto della dichiarazione di impegno di cui alla lettera d); la mancata trasmissione della suddetta dichiarazione comporta l'inammissibilità della domanda di contributo;
- h) lo specifico importo del contributo da concedere a ciascuno degli enti gestori dei nuovi sistemi è determinato ripartendo metà dell'ammontare delle risorse disponibili in proporzione al numero dei residenti nel territorio dei Comuni in cui hanno sede la biblioteca centro sistema e le altre biblioteche aggregate, secondo l'ultima rilevazione ISTAT, e l'altra metà in proporzione al rispettivo fabbisogno di finanziamento stimato, come definito all'articolo 13, comma 3;

- i) entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per l'invio delle dichiarazioni di cui alla lettera g), il Servizio informa per iscritto i beneficiari in merito all'importo del contributo loro assegnato ai sensi della lettera h), e li invita a trasmettere, entro un termine perentorio fissato dal Servizio stesso, e comunque non superiore a quindici giorni, una comunicazione recante l'accettazione del contributo nonché l'indicazione della relativa quota destinata alle spese di parte corrente e della quota destinata alle spese d'investimento; il beneficiario che non provvede a detta comunicazione entro il termine viene escluso dal contributo e il relativo importo viene ripartito fra gli altri enti assegnatari, in proporzione al punteggio attribuito alle rispettive domande;
- j) i contributi sono concessi agli enti gestori dei nuovi sistemi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera i) e sono integralmente erogati, compatibilmente con il rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità e di crescita, in un'unica soluzione a seguito di richiesta dell'ente beneficiario, corredata di copia della convenzione costitutiva del sistema, sottoscritta ai sensi dell'articolo 25, comma 4 della legge;
- k) sono ammissibili a rendiconto le spese generate nel periodo intercorrente tra la data della deliberazione della Giunta regionale che conclude positivamente il procedimento ai sensi della lettera f) ed il 31 dicembre 2017;
- l) gli ulteriori criteri generali di ammissibilità delle spese, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'impiego del contributo, le tipologie delle spese non ammissibili, il termine e le modalità di presentazione del rendiconto, l'entità della spesa da rendicontare nonché i casi di rideterminazione del contributo sono stabiliti dagli articoli 15, 25, comma 1, lettere a) e c), 26 e 27; si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 28, 29 e 30.

Art. 32 disposizione transitoria relativa al riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale

1. Nell'anno 2017, gli enti gestori di biblioteche per le quali sono interessati a ottenere la qualifica di biblioteca di interesse regionale presentano al Servizio la domanda di riconoscimento, con le modalità di cui all'articolo 6, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio e il 28 febbraio; i provvedimenti di conclusione del procedimento previsti dall'articolo 6, comma 9, sono adottati entro il 31 maggio, fatti salvi i casi di sospensione e di interruzione di cui agli articoli 7 e 16 bis della legge regionale 7/2000.

Art. 33 disposizione transitoria relativa alla concessione dei contributi per il sostegno delle biblioteche di interesse regionale

1. In via di prima applicazione, gli enti gestori di biblioteche che presentano domanda di riconoscimento ai sensi degli articoli 6 e 32, allo scopo di poter accedere ai finanziamenti previsti per l'anno 2017 trasmettono al Servizio, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio e il 28 febbraio, anche la domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente, in regola con le vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, e corredata della documentazione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b), f) e g); sono inammissibili le domande non presentate nel suddetto periodo, o trasmesse con modalità diverse dalla posta elettronica certificata (PEC), o prive della sottoscrizione del legale rappresentante dell'ente richiedente, o non corredate della documentazione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b).

2. Lo specifico importo del contributo da concedere a ciascuno degli enti gestori delle nuove biblioteche riconosciute è determinato ripartendo l'ammontare delle risorse disponibili in proporzione al rispettivo fabbisogno di finanziamento stimato, come definito all'articolo 13, comma 3; i contributi sono concessi, previo espletamento degli adempimenti di cui all'articolo 10, comma 4, entro novanta giorni dalla positiva conclusione del procedimento di cui all'articolo 6.

3. Sono ammissibili a rendiconto le spese generate nel periodo intercorrente tra la data della deliberazione della Giunta regionale che conclude positivamente, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, il procedimento di riconoscimento ed il 31 dicembre 2017.

4. Gli ulteriori criteri generali di ammissibilità delle spese, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'impiego dei contributi stessi, le tipologie delle spese non ammissibili, le modalità di erogazione dei contributi, il termine e le modalità di presentazione del rendiconto, l'entità della spesa da rendicontare nonché i casi di rideterminazione del contributo sono stabiliti dagli articoli 14, comma 2, 15, 25, comma 1, lettere a) e c), 26 e 27; si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 28, 29 e 30.

Art. 34 disposizione transitoria relativa al termine di presentazione delle domande di contributo da parte dell'Associazione e dei poli SBN

1. Allo scopo di poter accedere ai finanziamenti previsti per l'anno 2017, l'Associazione e i poli SBN presentano al Servizio la domanda di contributo entro il termine perentorio del 28 febbraio; le modalità di presentazione delle domande, le cause di inammissibilità delle stesse e le modalità di acquisizione, da parte del Servizio, della documentazione integrativa eventualmente necessaria sono stabilite dall'articolo 17.

Art. 35 rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme della legge regionale 7/2000.

Art. 36 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A) – Criteri funzionali alla determinazione dell'importo dei contributi per i sistemi bibliotecari (art. 11)

CRITERIO		PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORI
a)	Numero dei residenti nel territorio dei Comuni in cui hanno sede la biblioteca centro sistema e le altre biblioteche aggregate, secondo l'ultima rilevazione ISTAT	Punti 30/100	<ul style="list-style-type: none"> • Oltre 200.000 abitanti Punti 30 • Da 100.001 a 200.000 abitanti Punti 20 • Da 50.000 a 100.000 abitanti Punti 10 • Inferiore a 50.000 abitanti Punti 5
b)	Raggiungimento da parte dei sistemi bibliotecari, nell'anno precedente alla domanda, dei valori attesi degli standard obiettivo dinamici fissati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b)	Punti 30/100	<ul style="list-style-type: none"> • Raggiungimento totale: Punti 30 raggiungimento dei valori relativi a tutti gli indici • Raggiungimento parziale: Punti 15 raggiungimento dei valori relativi ad almeno 3 indici • Mancato raggiungimento ovvero Punti 0 raggiungimento dei valori relativi a uno o due indici
c)	Numero delle biblioteche aggregate (compresa la biblioteca centro sistema)	Punti 10/100	<ul style="list-style-type: none"> • Più di 25 biblioteche Punti 10 • Da 10 a 25 biblioteche Punti 5 • Meno di 10 biblioteche Punti 2
d)	Entità del patrimonio documentario complessivo N.B. Per "patrimonio documentario complessivo" si intende il numero dei documenti disponibili nelle biblioteche del sistema	Punti 10/100	<ul style="list-style-type: none"> • Più di 500.000 documenti Punti 10 • Da 250.000 a 500.000 documenti Punti 5 • Meno di 250.000 documenti Punti 2

e)	Presenza, nel sistema, di biblioteche situate nel territorio di Comuni appartenuti a Comunità montane	Punti 10/100	<ul style="list-style-type: none"> • SI: tutte le biblioteche aggregate (compresa nel computo anche la biblioteca centro sistema) sono situate nel territorio di Comuni appartenuti a Comunità montane Punti 10 • SI: almeno metà del numero delle biblioteche aggregate (compresa nel computo anche la biblioteca centro sistema) sono situate nel territorio di Comuni appartenuti a Comunità montane Punti 5 • NO Punti 0
f)	<p>Numero delle iniziative realizzate nell'anno precedente alla domanda per la promozione della lettura per adulti, ragazzi e bambini</p> <p>N.B. sono conteggiate le giornate in cui si svolgono le iniziative (esempio ciclo che prevede tre incontri: tre iniziative)</p>	Punti 10/100	<ul style="list-style-type: none"> • Superiore 30 Punti 10 • Da 15 a 30 Punti 5 • Inferiore a 15 Punti 2

Allegato B) – Criteri funzionali alla determinazione dell'importo dei contributi per le biblioteche di interesse regionale (art. 12)

CRITERIO		PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORI	
a)	Entità del patrimonio documentario complessivo N.B. Per "patrimonio documentario complessivo" si intende il numero dei documenti inventariati che sono conservati nella biblioteca.	Punti 30/100	• Più di 100.000 documenti	Punti 30
			• Da 50.000 a 100.000 documenti	Punti 15
			Meno di 50.000 documenti	Punti 5
b)	Livello di catalogazione on line del patrimonio documentario complessivo N.B. Per "livello di catalogazione on line" si intende la quota percentuale del patrimonio documentario complessivo che risulta catalogata on line.	Punti 30/100	• Catalogato il 100%	Punti 30
			• Catalogata una quota compresa fra il 51% e il 99%	Punti 15
			Catalogata una quota pari al 50%	Punti 5
c)	Presenza di un consistente patrimonio librario antico, raro e di pregio N.B. Per "consistente patrimonio librario antico, raro e di pregio" si intende un patrimonio librario antico, raro e di pregio costituito da un numero di documenti non inferiore al 20% del numero di documenti che costituiscono il patrimonio documentario complessivo.	Punti 20/100	• Presente	Punti 20
			• Non presente	Punti 0
d)	Numero delle iniziative divulgative, di studio e di ricerca realizzate nell'anno precedente alla domanda	Punti 20/100	• Superiore a 25	Punti 20
			• Da 10 a 25	Punti 10
			• Inferiore a 10	Punti 5

Allegato C) – Criteri funzionali alla determinazione dell'importo dei contributi a sostegno dei poli SBN (art. 22)

CRITERIO		PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORI
a)	Entità del patrimonio documentario complessivo che risulta catalogato N.B. Per "patrimonio documentario complessivo" si intende il numero dei documenti catalogati dall'insieme delle biblioteche che aderiscono al polo SBN	Punti 10/20	• Catalogato un numero di documenti pari o superiore a un 1.000.000 Punti 10
			• Catalogato un numero di documenti inferiore a un 1.000.000 Punti 5
b)	Numero delle biblioteche aderenti	Punti 10/20	• Aderenti 50 o più biblioteche Punti 10
			• Aderenti meno di 50 biblioteche Punti 5

16_SO54_1_DPR_237_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 0237/Pres.

Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, in attuazione dell'articolo 24 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (norme regionali in materia di attività culturali).

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 24 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), che prevede che l'Amministrazione regionale sostiene l'organizzazione di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità anche attraverso il finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale;

VISTO, in particolare, il comma 4 del sopra citato articolo che prevede che con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, siano stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modifiche di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento e i termini del procedimento;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2063 del 4 novembre 2016 con la quale è stato approvato in via preliminare il "Regolamento in materia di finanziamento annuale di progetti triennali concernenti l'organizzazione di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, in attuazione dell'articolo 24 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)";

VISTO, altresì, che ai sensi delle disposizioni sopra menzionate è necessario acquisire il parere della commissione consiliare competente;

PRESO ATTO che nella seduta del 29 novembre 2016 la V Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole sul testo del regolamento approvato in via preliminare con la citata deliberazione della giunta regionale n. 2063 del 4 novembre 2016, condizionandolo all'accoglimento di una serie di proposte di modifica;

RITENUTO di accogliere le proposte presentate dalla V Commissione consiliare permanente e di emendare conseguentemente il testo regolamentare;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 2 dicembre 2016, n. 2332;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento in materia di finanziamento annuale di progetti triennali concernenti l'organizzazione di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, in attuazione dell'articolo 24 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

16_SO54_1_DPR_237_2_ALL1

Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, in attuazione dell'articolo 24 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)

Titolo I disposizioni generali

art. 1 finalità e oggetto

art. 2 definizioni

art. 3 modalità di comunicazione degli atti del procedimento

Titolo II requisiti per l'ammissione al finanziamento

art. 4 requisiti per l'ammissione al finanziamento destinato a progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e delle connesse attività culturali

art. 5 verifica del mantenimento dei requisiti di ammissione

Titolo III finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità

Capo I finanziamento per la prima annualità del triennio

art. 6 modalità e termini di presentazione della domanda di finanziamento

art. 7 istruttoria della domanda di finanziamento e commissione di valutazione

art. 8 determinazione delle quote dello stanziamento da riservare a manifestazioni espositive e ad altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità

art. 9 valutazione delle domande ammissibili

art. 10 Riparto delle risorse ai soggetti beneficiari

art. 11 concessione e liquidazione del finanziamento e termini del procedimento

Capo II finanziamento per la seconda e per la terza annualità del triennio

art. 12 modalità e termini di presentazione della domanda di finanziamento

art. 13 istruttoria e sistema di valutazione della domanda di finanziamento per la seconda e per la terza annualità del triennio e criteri per la determinazione del finanziamento

art. 14 determinazione dell'ammontare del finanziamento per la seconda e per la terza annualità del triennio, accettazione del finanziamento e riparto delle risorse ai soggetti beneficiari

art. 15 concessione e liquidazione del finanziamento per la seconda e per la terza annualità del triennio e termini del procedimento

Capo III rendicontazione del finanziamento

art. 16 modalità e termine di presentazione e di approvazione del rendiconto

art. 17 rideterminazione e revoca del finanziamento

Capo IV ammissibilità della spesa

- art. 18 principi generali per l'ammissibilità delle spese
- art. 19 spese ammissibili
- art. 20 spese non ammissibili
- art. 21 documentazione giustificativa delle spese
- art. 22 documentazione comprovante la realizzazione dell'attività

Titolo IV disposizioni transitorie e finali

- art. 23 rinvio
- art. 24 disposizione transitoria
- art. 25 entrata in vigore

Titolo I disposizioni generali

Art. 1 finalità e oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 24, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge, e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 187/1 del 26 giugno 2014, detta disposizioni in materia di concessione e di liquidazione di incentivi di spesa corrente per il finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale relativi a manifestazioni espositive e ad altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità.
2. Le manifestazioni espositive e le altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, finanziate con il presente Regolamento hanno rilevanza regionale e si caratterizzano per una programmazione triennale.
3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 bis, della legge non sono ammessi ai suddetti finanziamenti i soggetti che per la medesima iniziativa abbiano richiesto ed ottenuto incentivi ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera b) della legge nella stessa annualità.
4. In particolare, il presente regolamento stabilisce:
 - a) i requisiti per l'ammissione al finanziamento;
 - b) i termini e le modalità di presentazione delle domande di finanziamento da parte degli enti ammissibili a contributo;
 - c) le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento e le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto;
 - d) la composizione e i compiti della commissione valutativa delle domande di finanziamento;
 - e) le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse;
 - f) le modalità di concessione ed erogazione del finanziamento e di eventuali anticipi;
 - g) gli eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento;
 - h) i termini e le modalità di presentazione dei rendiconti relativi ai finanziamenti concessi;
 - i) le modalità di verifiche e controlli;
 - j) i termini del procedimento.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a) manifestazioni espositive: la promozione, l'organizzazione e la realizzazione di manifestazioni ed eventi in cui si collocano in visione al pubblico oggetti, opere o manufatti nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità;
- b) altre attività culturali: attività, anche a carattere didattico e formativo, connesse o collegate alle manifestazioni espositive;
- c) utile ragionevole: in applicazione di quanto disposto dagli articoli 53, paragrafo 7, e 2, paragrafo 1, n. 142), del Regolamento (UE) n. 651/2014, quello ottenuto applicando all'ammontare dei costi generati dalle attività finanziate il tasso EURIRS (Euro Interest Rate Swap – Tasso per gli Swap su interessi) a 10 anni, così come calcolato dalla Federazione Bancaria Europea nel giorno antecedente a quello dell'approvazione del rendiconto del finanziamento, maggiorato dell'1 per cento. Il tasso di riferimento per il calcolo dell'utile ragionevole può essere adeguato annualmente con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 3 modalità di comunicazione degli atti del procedimento

1. Le comunicazioni ai soggetti beneficiari relative al procedimento amministrativo di concessione e di liquidazione del finanziamento avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Titolo II requisiti per l'ammissione al finanziamento

Art. 4 requisiti per l'ammissione al finanziamento destinato a progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e delle connesse attività culturali

1. Possono accedere al finanziamento destinato a progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, i soggetti pubblici, i soggetti di diritto privato, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e le società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali e artistiche, operanti nei settori delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono dimostrare che il progetto per cui richiedono il finanziamento è un'iniziativa ricorrente. A tale scopo devono aver realizzato almeno tre edizioni della manifestazione in questione negli ultimi cinque anni antecedenti a quello di presentazione della domanda di finanziamento per la prima annualità del triennio di cui all'articolo 6. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere per tutta la durata del triennio i seguenti requisiti:

- a) assunzione di almeno 1 unità di personale amministrativo, organizzativo e tecnico con contratto a tempo indeterminato o determinato, ovvero somministrato o dipendente di soggetti con cui il soggetto di cui al comma 1 ha stipulato contratti di prestazioni di servizi (nel caso in cui il soggetto sia un ente pubblico territoriale, le unità di personale dipendenti dell'ente possono anche non essere adibite in maniera esclusiva alla realizzazione del progetto, purché lo siano almeno per più della metà del loro monte orario mensile);
- b) presenza di entrate risultanti dal bilancio diverse dal contributo regionale;
- c) possesso della sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia alla data di presentazione della domanda di finanziamento;
- d) chiara attinenza delle attività proposte nel progetto triennale con le proprie finalità statutarie.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono altresì possedere i seguenti requisiti:

a) non essere in situazione di difficoltà, come definita dall'articolo 2, numero 18), del Regolamento (UE) n. 651/2014, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera c), del medesimo Regolamento (UE) n. 651/2014;

b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;

c) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2001.

4. I soggetti di cui al comma 1 devono mantenere la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia per tutta la durata del progetto triennale fino al momento della liquidazione dell'ultimo saldo del finanziamento concesso.

Art. 5 verifica del mantenimento dei requisiti di ammissione

1. Il Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di attività culturali, di seguito denominato Servizio, effettua idonei controlli, anche a campione, circa la permanenza dei requisiti di ammissione al finanziamento di cui all'articolo 4, con le modalità previste dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), entro il 30 settembre di ogni annualità del triennio. Analoghi controlli sono effettuati, in ogni tempo, anche in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera g), numeri 1) e 2), a comprova del possesso dei medesimi requisiti di ammissione.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più dei requisiti di ammissione richiesti, il Servizio assegna al soggetto, ove possibile, un termine perentorio di trenta giorni per il ripristino degli stessi. Decorso inutilmente tale termine o nel caso di impossibilità oggettiva di ripristino, il Servizio dispone di non concedere il finanziamento o di revocare il finanziamento già concesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del presente Regolamento.

Titolo III finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità

Capo I finanziamento per la prima annualità del triennio

Art. 6 modalità e termini di presentazione della domanda di finanziamento

1. Ai fini dell'accesso ai finanziamenti i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, in possesso dei requisiti di ammissione, presentano domanda al Servizio, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC).

2. La modulistica da utilizzare per la richiesta di finanziamento deve essere conforme a quella approvata con decreto del Direttore del Servizio, pubblicata sul sito web istituzionale della Regione.

3. La domanda di finanziamento, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto istante e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata della seguente documentazione:

- a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto dei soggetti istanti di diritto privato, in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata, nonché l'elenco delle cariche sociali, qualora non già in possesso dell'Amministrazione regionale, oppure se variata dall'ultima trasmissione;
- b) relazione illustrativa di tre edizioni del progetto per cui richiedono il finanziamento, svoltesi nei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della domanda;
- c) relazione culturale del progetto triennale che i soggetti istanti intendono realizzare e da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti, funzionale alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa triennale come specificati dall'allegato A;
- d) relazione annuale che contenga, per la prima annualità di riferimento, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa annuale, come specificati dagli allegati B e C. La stessa relazione deve altresì contenere il programma ed il calendario della manifestazione;
- e) bilancio preventivo del soggetto istante relativo all'annualità cui si riferisce il finanziamento, approvato dall'organo previsto dallo statuto, con il dettaglio del preventivo analitico di impiego del finanziamento, ripartito nelle voci di spesa ammissibili di cui all'articolo 19 del presente Regolamento nei limiti delle percentuali massime previste dal medesimo articolo, e rispettoso dei principi generali di cui all'articolo 18. Il finanziamento non può superare, oltre a un utile ragionevole, il fabbisogno finanziario stimato, pari alla differenza tra i costi previsti e le entrate complessive previste, al netto del finanziamento regionale richiesto. Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda, il bilancio preventivo non sia ancora stato approvato, esso è sostituito da un piano finanziario preventivo delle entrate e delle uscite relativo all'annualità cui si riferisce il finanziamento. Il bilancio preventivo è trasmesso al Servizio immediatamente dopo la sua approvazione;
- f) ultimo bilancio consuntivo disponibile approvato del soggetto istante;
- g) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, comprovanti:
- 1) il possesso dei requisiti per l'ammissione al finanziamento di cui all'articolo 4, commi 2 e 3;
 - 2) la titolarità o non titolarità della partita IVA e l'eventuale natura di costo a carico del soggetto beneficiario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche solo parziale, ai fini dell'ammissibilità delle spese, ai sensi dell'articolo 19;
 - 3) l'assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell'importo del finanziamento, ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), con le relative motivazioni;
 - 4) nel solo caso in cui sulla domanda inviata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) sia stata scansionata la marca da bollo, annullata a cura del soggetto richiedente, e che quindi l'assolvimento dell'imposta di bollo non sia stato effettuato attraverso altre modalità di pagamento (pagamento telematico, versamento su c/c postale, modello F23), l'indicazione di aver ritualmente assolto al pagamento dell'imposta di bollo e di aver provveduto all'annullamento della marca da bollo, riportando tutti i dati relativi all'identificativo della marca;
 - 5) la non pendenza, nei confronti del soggetto istante, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;
- h) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto istante.
4. La domanda di finanziamento di cui al comma 3 è presentata entro il termine perentorio del 30 ottobre dell'anno antecedente alla prima annualità di ciascun triennio.
5. La domanda è inammissibile nei casi in cui:
- a) sia presentata oltre il termine di scadenza;
 - b) sia presentata da soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 4, comma 1;
 - c) sia priva della sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto istante.

6. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

Art. 7 istruttoria della domanda di finanziamento e commissione di valutazione

1. Il Servizio accerta l'ammissibilità delle domande di finanziamento e verifica la regolarità formale e la completezza delle stesse, con particolare riferimento al possesso in capo ai richiedenti dei requisiti di cui all'articolo 4.

2. Le domande risultate ammissibili in esito all'attività istruttoria di cui al comma 1 sono valutate, secondo il sistema ed i criteri di cui all'articolo 9, da una commissione di valutazione nominata con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, e composta dal medesimo o da un suo delegato, con la funzione di presidente, dal Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali o da un suo delegato, con la funzione di vice presidente, e da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura di categoria non inferiore a D. La commissione ha sede presso il Servizio, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio.

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della Legge, della commissione di valutazione possono far parte, previa verifica da parte del Servizio dell'assenza di cause di incompatibilità, uno o più dei componenti della Commissione regionale per la cultura tra quelli indicati all'articolo 6, comma 2, lettera b), della Legge. Tali soggetti, come previsto dall'articolo 6, comma 5, della Legge, svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

Art. 8 determinazione delle quote dello stanziamento da riservare a manifestazioni espositive e ad altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità

1. Il finanziamento annuale per i progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità è stabilito ogni anno con legge regionale di stabilità o con altra legge regionale.

Art. 9 valutazione delle domande ammissibili

1. Le relazioni culturali triennali e le relazioni annuali allegare alle domande di finanziamento sono valutate attribuendo alle attività proposte un punteggio numerico, articolato secondo gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato B, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato C.

2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda per la prima annualità del triennio, risulti inferiore a punti 30, il soggetto istante non accede ai finanziamenti per tutta la durata del triennio e non può presentare la domanda per la seconda e terza annualità del triennio ai sensi dell'articolo 12.

3. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori degli allegati B e C risulti complessivamente inferiore a punti 15, il soggetto istante non accede ai finanziamenti per l'annualità a cui si riferisce la domanda di finanziamento, ma può presentare la domanda per altra annualità del triennio ai sensi dell'articolo 12.

4. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nella determinazione dell'entità dei contributi si applicano i seguenti criteri:
- a) una quota pari al 40 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 8 è ripartita in modo proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce dell'indicatore dell'allegato C;
 - b) una quota pari al 60 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 8 è ripartita in misura proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce degli indicatori degli allegati A e B.
5. In nessun caso l'entità del contributo per ogni singolo beneficiario può superare il 25 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 8.

Art. 10 Riparto delle risorse ai soggetti beneficiari

1. Conclusa la valutazione di cui all'articolo 9, la commissione di valutazione trasmette gli esiti della stessa, con la relativa determinazione dell'entità dei finanziamenti, al Servizio.
2. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, emanato entro novanta giorni dal termine di cui all'articolo 6, comma 4, comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, viene adottato l'elenco dei soggetti beneficiari dei finanziamenti per i progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità ammissibili a contributo, con la determinazione dei punteggi numerici come specificati negli allegati A, B e C, nonché l'eventuale elenco dei soggetti non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.
3. Il soggetto beneficiario comunica al Servizio, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, l'accettazione o la rinuncia al finanziamento. La mancata comunicazione nel termine previsto equivale ad accettazione del finanziamento.
4. Nel caso in cui uno o più dei soggetti beneficiari rinuncino al finanziamento, il Servizio effettua un nuovo calcolo dell'esatta entità del finanziamento assegnato agli altri soggetti beneficiari, ripartendo l'importo non accettato sulla base dei criteri di cui all'articolo 9, comma 4, e comunicando l'esito di tale nuovo calcolo ai soggetti beneficiari.
5. Il finanziamento non può essere superiore al fabbisogno finanziario di cui all'articolo 6, comma 3, lettera e). Nel caso in cui il finanziamento risulti superiore a tale fabbisogno, esso viene ridotto automaticamente a tale valore; in tale ipotesi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 quater della Legge, le risorse eccedenti il fabbisogno finanziario non assegnate sono ripartite a favore degli altri soggetti beneficiari, sulla base dei criteri di cui all'articolo 9, comma 4, e previa comunicazione dell'esito del nuovo calcolo ai soggetti beneficiari.
6. Successivamente, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, le risorse finanziarie disponibili vengono ripartite a favore dei soggetti beneficiari. Con tale atto di riparto il procedimento contributivo si conclude, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 336, lettera a), della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale e annuale - Legge finanziaria 2013).

Art. 11 concessione e liquidazione del finanziamento e termini del procedimento

1. Il Servizio concede il finanziamento relativo alla prima annualità del triennio e, su richiesta del soggetto beneficiario, liquida un importo corrispondente al 100 per cento dello stesso finanziamento, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 10, comma 2, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.

2. Il pagamento del finanziamento è subordinato alla non pendenza, nei confronti del soggetto beneficiario, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Capo II finanziamento per la seconda e per la terza annualità del triennio

Art. 12 modalità e termini di presentazione della domanda di finanziamento

1. La domanda di finanziamento per la seconda e per la terza annualità del triennio è presentata esclusivamente dai soggetti beneficiari degli incentivi per progetti di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, la cui domanda per la prima annualità del triennio è risultata ammissibile ai sensi dell'articolo 6, entro il termine perentorio del 31 gennaio, rispettivamente del secondo e del terzo anno del triennio.

2. La domanda di cui al comma 1, da presentarsi con le modalità previste dall'articolo 6, commi 1, 2 e 3, è corredata, oltre che dalla documentazione prevista dal medesimo articolo 6, comma 3, lettera g), numeri 2), 3), 4) e 5), e h), anche da:

a) relazione annuale, che contenga, per la seconda e per la terza annualità del triennio, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa annuale, come specificati dagli allegati B e C;

b) bilancio preventivo del soggetto istante relativo all'annualità cui si riferisce il finanziamento, approvato dall'organo previsto dallo statuto, con il dettaglio del preventivo analitico di impiego del finanziamento, ripartito nelle voci di spesa ammissibili di cui all'articolo 19 del presente Regolamento nei limiti delle percentuali massime previste dal medesimo articolo, e rispettoso dei principi generali di cui all'articolo 18. Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda, il bilancio preventivo non sia ancora stato approvato, esso è sostituito da un piano finanziario preventivo delle entrate e delle uscite relativo all'annualità cui si riferisce il finanziamento. Il bilancio preventivo è trasmesso al Servizio immediatamente dopo la sua approvazione;

c) ultimo bilancio consuntivo disponibile approvato del soggetto istante;

d) una relazione riepilogativa della manifestazione svolta nell'annualità precedente.

3. Al soggetto beneficiario è altresì data facoltà di allegare alla domanda di cui al comma 1 una nuova versione modificata della relazione culturale triennale, che tuttavia non contenga modifiche tali da influire *ex post* sul punteggio numerico attribuito all'indicatore dell'allegato A.

4. Si applica l'articolo 6, commi 5 e 6.

Art. 13 istruttoria e sistema di valutazione della domanda di finanziamento per la seconda e per la terza annualità del triennio e criteri per la determinazione del finanziamento

1. La domanda è valutata dalla commissione di valutazione di cui all'articolo 7, commi 2 e 3.

2. Le relazioni annuali di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), sono valutate secondo gli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa annuale, come specificati dagli allegati B e C.

3. Le relazioni riepilogative delle manifestazioni svolte nell'annualità precedente, trasmesse ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera d), sono valutate al fine di verificare la congruenza e la coerenza delle attività svolte con le relazioni culturali triennali e con le relazioni annuali allegate alle domande di finanziamento per tale annualità. La commissione di valutazione trasmette gli esiti di tale valutazione di congruità e di coerenza al Servizio.

4. Si applica l'articolo 9, commi 3 e 4.

Art. 14 determinazione dell'ammontare del finanziamento per la seconda e per la terza annualità del triennio, accettazione del finanziamento e riparto delle risorse ai soggetti beneficiari

1. Si applica l'articolo 10, fatto salvo il decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, previsto dall'articolo 10, comma 2, che è emanato entro novanta giorni dal termine di cui all'articolo 12, comma 1.

2. Salvo quanto previsto al comma 3, il calcolo dei punteggi numerici da attribuire ai progetti presentati per la seconda e per la terza annualità del triennio non può comportare una determinazione dell'incentivo in misura superiore a quella dell'incentivo della prima annualità del triennio.

3. Qualora dal calcolo di cui al comma 2 derivi una determinazione dell'incentivo in misura inferiore, le risorse residue non assegnate sono ripartite a favore degli altri soggetti beneficiari, sulla base dei criteri di cui all'articolo 9, comma 4.

Art. 15 concessione e liquidazione del finanziamento per la seconda e per la terza annualità del triennio e termini del procedimento

1. Il Servizio concede il finanziamento relativo alla seconda e terza annualità del triennio e, su richiesta del beneficiario, liquida un importo corrispondente al 100 per cento dello stesso finanziamento, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comma 1, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.

2. Il pagamento del finanziamento è subordinato alla non pendenza, nei confronti del beneficiario, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Capo III rendicontazione del finanziamento

Art. 16 modalità e termine di presentazione e di approvazione del rendiconto

1. Entro il 30 giugno dell'anno successivo ad ogni annualità del triennio, il soggetto beneficiario presenta al Servizio, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), il rendiconto del finanziamento relativo a tale annualità. Il mancato rispetto del termine finale del 30 giugno comporta la revoca del contributo.

2. La rendicontazione è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. Ai sensi dell'articolo 32 della Legge, le spese relative ai finanziamenti di cui al presente regolamento sono rendicontate fino all'ammontare del finanziamento concesso.

4. Ai sensi dell'articolo 32 ter della Legge, le iniziative destinate ai finanziamenti possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.

5. Al rendiconto è allegato:

a) il prospetto economico riepilogativo che indichi i ricavi, diversi dal finanziamento regionale, ed i costi, relativi alle attività realizzate nell'annualità di riferimento dai soggetti beneficiari dei finanziamenti per progetti svolti nell'annualità precedente, su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio;

b) una relazione riepilogativa delle attività svolte dai soggetti beneficiari nell'annualità di riferimento, qualora i soggetti stessi non abbiano presentato la domanda di cui all'articolo 12 ed essa non sia stata pertanto allegata ai sensi del medesimo articolo 12, comma 2, lettera d).

6. Il Servizio approva il rendiconto entro novanta giorni dalla data di presentazione.

Art. 17 rideterminazione e revoca del finanziamento

1. Anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 33 della Legge, qualora, dall'esame del prospetto riepilogativo di cui all'articolo 16, comma 5, lettera a), emerga che l'importo del finanziamento ha superato quanto necessario per coprire il fabbisogno finanziario, il finanziamento è conseguentemente rideterminato, applicando allo stesso una riduzione pari all'importo che eccede tale fabbisogno.
2. Qualora venga rendicontata una spesa inferiore al finanziamento concesso, il finanziamento è conseguentemente ridotto fino all'ammontare della spesa rendicontata.
3. Qualora, a seguito dell'esame della relazione riepilogativa di cui all'articolo 16, comma 5, lettera b), vengano riscontrate modifiche sostanziali alle attività che si erano programmate nelle relazioni annuali trasmesse ai sensi degli articoli 6, comma 3, lettera d), e 12, comma 2, lettera a), idonee ad influire *ex post* in senso peggiorativo sulle fasce di punteggio numerico attribuite, ovvero, a seguito dell'esame delle relazioni riepilogative stesse, venga riscontrato il mancato raggiungimento delle finalità di pubblico interesse, il finanziamento è revocato.
4. Il finanziamento è revocato anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 5, comma 2, e nel caso in cui non vengano rispettate le condizioni previste dagli articoli 11, comma 2, e 15, comma 2.

Capo IV ammissibilità della spesa**Art. 18** principi generali per l'ammissibilità delle spese

1. Le spese per essere ammissibili rispettano i seguenti principi generali:
 - a) sono chiaramente relative e riferibili ai progetti di iniziative e attività finanziati;
 - b) sono generate durante il periodo di svolgimento dei progetti di iniziative e attività finanziati, sono chiaramente riferibili a tale periodo, e sono pagate entro il termine di presentazione del rendiconto;
 - c) sono pagate dal soggetto che riceve il finanziamento.

Art. 19 spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
 - a) spese direttamente collegabili al progetto oggetto di finanziamento, quali spese di viaggio (titoli di trasporto pubblico, rimborsi chilometrici, pedaggi autostradali, di vitto (esclusivamente pranzo e cena) e di alloggio sostenute dal beneficiario per soggetti determinati quali, ad esempio, relatori, studiosi ed artisti in genere; retribuzione lorda del personale del soggetto beneficiario impiegato in mansioni relative al progetto oggetto di finanziamento e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili, se necessari alla realizzazione del progetto; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, necessari alla realizzazione del progetto, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; spese per l'acquisto, l'abbonamento e la manutenzione di materiale audiovisivo, cinematografico e librario; spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per il progetto; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; canoni di locazione di spazi per le manifestazioni espositive, spese di assicurazione, spese per la manutenzione, per le utenze e per la pulizia di spazi per le manifestazioni espositive; spese per il trasporto o la spedizione di opere d'arte, di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese per coppe e premi per concorsi; spese per migliorare l'accesso del pubblico alla manifestazione, compresi i costi di digitalizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie;
 - b) spese di rappresentanza, costituite esclusivamente da spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali, per un importo complessivo non superiore al 5 per cento dell'importo del finanziamento;

c) spese per compensi a relatori, studiosi ed artisti in genere, inclusi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del beneficiario;

d) spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto dell'ente finanziato, per prestazioni di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili all'attività finanziata, che risultano indispensabili e correlate al programma proposto e realizzato;

e) spese di pubblicità e di promozione: spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese di pubblicità; spese postali per spedizione di inviti, spese per la gestione e la manutenzione del sito web; spese per la pubblicazione di quotidiani e periodici, sia cartacei che elettronici; altre spese di promozione. Tale tipologia di spese sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo;

f) spese generali di funzionamento: spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili destinati alla sede legale o alle sedi operative; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; spese del personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria del soggetto beneficiario.

2. Le spese generali di funzionamento di cui alla lettera f) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo del finanziamento.

3. Le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali di cui alle lettere a) ed f) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo del finanziamento.

Art. 20 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;

b) contributi in natura;

c) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati;

d) ammende, sanzioni, penali ed interessi;

e) altre spese prive di una specifica destinazione;

f) liberalità, necrologi, doni e omaggi;

g) spese per oneri finanziari;

h) spese di tesseramento, quali, a titolo esemplificativo, quote di iscrizione a federazioni, associazioni internazionali, nazionali e regionali, e spese di iscrizione ad albi.

Art. 21 documentazione giustificativa delle spese

1. La documentazione giustificativa delle spese è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con finanziamento regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.

2. La documentazione giustificativa delle spese è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.

3. E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.

4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.

5. I rimborsi di spese sono comprovati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del presidente della Repubblica n° 445/2000, attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa e la data del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta del soggetto rimborsato.

6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dalle busta paga, e, quanto agli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, dal modulo F24 o dalla Certificazione Unica relativa al lavoratore.

7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.

8. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.

9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al soggetto beneficiario e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento risulta il numero di telefono ricaricato, che deve essere intestato al soggetto beneficiario.

Art. 22 documentazione comprovante la realizzazione dell'attività

1. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività per cui è stato concesso il finanziamento e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, inviti, newsletter, comunicazioni digitali e via *web* e *social media*, e da cui emerge l'evidenza data al finanziamento regionale.

Titolo IV disposizioni transitorie e finali

Art. 23 rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale n° 7/2000 d.d. 20 marzo 2000 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 24 disposizione transitoria

1. La domanda di finanziamento per la prima annualità del triennio 2017-2019 è presentata entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Solo per la prima annualità del triennio 2017-2019, qualora dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 9 venga determinata, a favore dei soggetti beneficiari dei finanziamenti per progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, un'entità di finanziamento inferiore del 12,5 per cento del finanziamento stanziato a favore dei medesimi soggetti per le medesime finalità nell'anno 2016, l'entità del finanziamento stesso viene rideterminata fino a concorrenza di tale limite percentuale. In tale ipotesi, al fine di assicurare tale integrazione di finanziamento, viene anche ridotta l'entità dei finanziamenti calcolati a favore degli altri

soggetti beneficiari, proporzionalmente al punteggio numerico ad essi attribuito sulla base dei criteri di cui all'articolo 9, comma 4.

Art. 25 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A riferito all'articolo 9

Indicatore di dimensione qualitativa triennale

PUNTEGGIO MASSIMO 90/90

	CATEGORIA	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
1	Qualità artistica, valore culturale, innovatività ed originalità del progetto triennale da 0 a 30 punti	Fascia E - insufficiente	Punti 0 - 3
		Fascia D - sufficiente	Punti 4 - 7
		Fascia C - discreta	Punti 8 - 11
		Fascia B - buona	Punti 12 - 21
		Fascia A - ottima	Punti 22 - 30
2	Capacità dell'iniziativa di valorizzare e promuovere il territorio, di creare indotto in termini economici, di attrarre un pubblico ampio anche al di fuori dell'area di riferimento (con messa a disposizione dell'utenza delle opere via web o attraverso catalogo) da 0 a 30 punti	Fascia E - insufficiente	Punti 0 - 3
		Fascia D - sufficiente	Punti 4 - 7
		Fascia C - discreta	Punti 8 - 11
		Fascia B - buona	Punti 12 - 21
		Fascia A - ottima	Punti 22 - 30
3	Qualità artistica complessiva di tre edizioni della medesima iniziativa nel quinquennio precedente (es. direzione artistica, durata, numero di visitatori, etc.) da 0 a 30 punti	Fascia E - insufficiente	Punti 0 - 3
		Fascia D - sufficiente	Punti 4 - 7
		Fascia C - discreta	Punti 8 - 11
		Fascia B - buona	Punti 12 - 21
		Fascia A - ottima	Punti 22 - 30

Allegato B riferito all'articolo 9

Indicatore di dimensione qualitativa annuale

PUNTEGGIO MASSIMO 60/60

CRITERI QUALITATIVI			
	CATEGORIA	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
1	Qualità artistica, valore culturale, innovatività ed originalità del progetto annuale da 0 a 10 punti	Fascia D - insufficiente	Punti 0 - 2
		Fascia C - sufficiente	Punti 3 - 4
		Fascia B - buona	Punti 5 - 7
		Fascia A - ottima	Punti 8 - 10

2	Congruenza delle risorse umane e finanziarie, organizzative e strumentali in rapporto agli obiettivi ed alle attività previste nell'annualità di riferimento da 0 a 10 punti	Fascia D - insufficiente	Punti 0 - 2
		Fascia C - sufficiente	Punti 3 - 4
		Fascia B - buona	Punti 5 - 7
		Fascia A - ottima	Punti 8 - 10
3	Capacità dell'iniziativa annuale di valorizzare e promuovere il territorio, di creare indotto in termini economici, di attrarre un pubblico ampio anche al di fuori dell'area di riferimento (con messa a disposizione dell'utenza delle opere via web o attraverso catalogo) da 0 a 10 punti	Fascia D - insufficiente	Punti 0 - 2
		Fascia C - sufficiente	Punti 3 - 4
		Fascia B - buona	Punti 5 - 7
		Fascia A - ottima	Punti 8 - 10
4	Valutazione del CV del direttore artistico/curatore della mostra da 0 a 5 punti	Fascia C - insufficiente	Punti 0 - 1
		Fascia B - buono	Punti 2 - 3
		Fascia A - ottimo	Punti 4 - 5
5	Valutazione della struttura organizzativa che gestisce il progetto (professionalità coinvolte, numero di persone assunte/volontari/giovani con progetti di stage/altro) da 0 a 5 punti	Fascia C - insufficiente	Punti 0 - 1
		Fascia B - buono	Punti 2 - 3
		Fascia A - ottimo	Punti 4 - 5
6	Qualità del partenariato da 0 a 5 punti	Fascia C - insufficiente	Punti 0 - 1
		Fascia B - buono	Punti 2 - 3
		Fascia A - ottimo	Punti 4 - 5
7	Piano di comunicazione e promozione dell'iniziativa (con particolare riferimento a forme di promozione innovative e multilingua) da 0 a 5 punti	Fascia C - insufficiente	Punti 0 - 1
		Fascia B - buono	Punti 2 - 3
		Fascia A - ottimo	Punti 4 - 5
8	Presenza di un piano strutturato di didattica a favore degli allievi delle scuole di ogni ordine e grado (inclusi università degli studi, enti di formazione, università della terza età) Da 0 a 5 punti	Fascia C - insufficiente	Punti 0 - 1
		Fascia B - buono	Punti 2 - 3
		Fascia A - ottimo	Punti 4 - 5
9	Azioni per favorire l'integrazione sociale e culturale, e la fruibilità dell'iniziativa da parte di persone con disabilità (motorie, sensoriali o psichiche) Da 0 a 5 punti	Fascia C - insufficiente	Punti 0 - 1
		Fascia B - buono	Punti 2 - 3
		Fascia A - ottimo	Punti 4 - 5

Allegato C riferito all'articolo 9

Indicatore di dimensione quantitativa annuale

PUNTEGGIO MASSIMO 40/40

CRITERI QUANTITATIVI			
	CATEGORIA	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
1	Capacità del soggetto proponente di attrarre finanziamenti per progetti culturali e artistici (finanziamenti ottenuti nell'ultimo triennio) da 0 a 10 punti	Nessun finanziamento	Punti 0
		Finanziamenti privati (es. aziende, fondazioni bancarie)	Punti 2
		Finanziamenti pubblici locali	Punti 3
		Finanziamenti pubblici nazionali e/o internazionali	Punti 5
2	Apporto di fondi al progetto annuale diversi dal contributo regionale (fondi propri, fondi dei partner, donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici, entrate generate dalla realizzazione dell'evento, etc.) da 0 a 10 punti	Apporto fondi fino al 5%	Punti 2
		Apporto fondi superiori al 5% sino al 20%	Punti 5
		Apporto fondi superiori al 20% sino al 40%	Punti 8
		Apporto fondi oltre il 40%	Punti 10
3	Storicità dell'iniziativa progettuale per cui si richiede il finanziamento (numero di edizioni dell'evento realizzate dal medesimo soggetto proponente) da 0 a 20 punti	3 – 5 anni (0 punti per 3 anni, 1 punto 4 anni, 2 punti 5 anni)	Punti 0 - 2
		6 – 10 anni (3 punti per 6 anni, 1,25 punti in più per ogni anno dal settimo al decimo)	Punti 3 - 8
		11 – 15 anni (9 punti per 11 anni, 2,50 punti in più per ogni anno dal dodicesimo al quindicesimo)	Punti 9 -19
		Oltre 15 anni	Punti 20

16_SO54_1_DPR_238_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 0238/Pres.

Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà, in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (norme regionali in materia di attività culturali).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);

VISTI, in particolare:

- l'articolo 13, comma 1, della legge regionale 16/2014, ai sensi del quale "Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), la Regione promuove e finanzia progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà. I progetti possono essere proposti da organismi di produzione, programmazione o promozione che organizzino festival o rassegne";

- l'articolo 13, comma 2, della medesima legge regionale, ai sensi del quale "Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2064 del 4 novembre 2016 con la quale è stato approvato in via preliminare il "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà, in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)";

VISTO, altresì, che ai sensi delle disposizioni sopra menzionate è necessario acquisire il parere della Commissione consiliare competente;

PRESO ATTO che nella seduta del 29 novembre 2016 la V Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole sul testo del regolamento approvato in via preliminare con la citata deliberazione di Giunta regionale 2064/2016, condizionandolo all'accoglimento di una serie di proposte di modifica;

RITENUTO di accogliere le proposte presentate dalla V Commissione consiliare permanente e di emendare conseguentemente il testo regolamentare;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 2 dicembre 2016, n. 2330;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà, in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

16_SO54_1_DPR_238_2_ALL1

Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà, in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)

Titolo I disposizioni comuni

art. 1 finalità e oggetto

art. 2 definizioni

art. 3 modalità di comunicazione degli atti del procedimento

Titolo II requisiti per l'ammissione al finanziamento

art. 4 requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati alla realizzazione dei festival di spettacoli dal vivo

art. 5 requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati alla realizzazione dei festival multidisciplinari

art. 6 requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati alle rassegne di spettacoli dal vivo

art. 7 requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati alle stagioni musicali o attività concertistiche

art. 8 requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati al concorso

art. 9 verifica del mantenimento dei requisiti di ammissione

Titolo III finanziamento annuale a progetti triennali per la realizzazione di festival, festival multidisciplinari, rassegne e concorsi regionali nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà, nonché stagioni musicali o attività concertistiche

Capo I incentivo per la prima annualità del triennio

art. 10 modalità e termini di presentazione della domanda di incentivo

art. 11 istruttoria della domanda di incentivo e commissione di valutazione

art. 12 determinazione delle quote dello stanziamento da riservare ai festival, ai festival multidisciplinari, alle rassegne, alle stagioni musicali o attività concertistiche e ai concorsi

art. 13 sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione dell'incentivo destinato ai festival

art. 14 sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione dell'incentivo destinato ai festival multidisciplinari

art. 15 sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione dell'incentivo destinato alle rassegne

art. 16 sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione dell'incentivo destinato alle stagioni musicali o attività concertistiche

art. 17 sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione dell'incentivo destinato ai concorsi

art. 18 riparto delle risorse ai soggetti beneficiari

art. 19 concessione e liquidazione dell'incentivo e termini del procedimento

Capo II incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio

art. 20 modalità e termini di presentazione della domanda di incentivo

art. 21 istruttoria e sistema di valutazione della domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio e criteri per la determinazione dell'incentivo

art. 22 riparto delle risorse ai soggetti beneficiari

art. 23 concessione e liquidazione dell'incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio e termini del procedimento

Capo III rendicontazione degli incentivi

art. 24 modalità e termine di presentazione e di approvazione del rendiconto

art. 25 rideterminazione e revoca dell'incentivo

Capo IV ammissibilità della spesa

art. 26 principi generali per l'ammissibilità delle spese

art. 27 spese ammissibili

art. 28 spese non ammissibili

art. 29 documentazione giustificativa delle spese

art. 30 documentazione comprovante la realizzazione dell'attività

Titolo IV disposizioni transitorie e finali

art. 31 rinvio

art. 32 disposizione transitoria

art. 33 entrata in vigore

Capo I disposizioni comuni

Art. 1 finalità e oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge, e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 187/1 del 26 giugno 2014, detta disposizioni in materia di concessione e di liquidazione di incentivi per il finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad

oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival, festival multidisciplinari, rassegne, e concorsi nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà, nonché stagioni musicali o attività concertistiche.

2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 bis, della legge, non possono beneficiare dei finanziamenti disciplinati dal presente regolamento i soggetti di cui agli articoli 10, 11, 12, 12 bis e 28, comma 2, della legge.

3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 bis, della legge, non possono beneficiare dei finanziamenti disciplinati dal presente regolamento i soggetti che organizzano festival, festival multidisciplinari, rassegne, stagioni musicali o attività concertistiche e premi prevalentemente nel settore del teatro amatoriale, del folclore, del canto corale e dell'attività musicale bandistica, finanziati attraverso le convenzioni ed il regolamento disciplinati dall'articolo 28, commi 3 e 4, della legge.

4. L'attività teatrale finanziata con il presente regolamento deve intendersi come attività teatrale professionale e non amatoriale, caratterizzata da un rapporto contrattuale lavorativo, di dipendenza o di lavoro autonomo o di lavoro professionale, retribuito.

5. In particolare, il presente regolamento stabilisce:

- a) i requisiti per l'ammissione al finanziamento;
- b) i termini e le modalità di presentazione delle domande di incentivo da parte degli enti ammissibili a finanziamento;
- c) le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento e le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto;
- d) la composizione e i compiti della commissione valutativa delle domande di finanziamento;
- e) le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse;
- f) le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi;
- g) eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento;
- h) i termini e le modalità di presentazione dei rendiconti relativi agli incentivi concessi;
- i) le modalità di verifiche e controlli;
- j) i termini del procedimento.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a) festival di spettacolo dal vivo: una manifestazione o una pluralità di manifestazioni, effettuate in un breve arco temporale, che si svolgono nel settore della musica o della danza o della prosa, ovvero in più di uno di tali settori contemporaneamente (salvo la contemporaneità di tutti e tre i settori, nel qual caso si definisce "festival multidisciplinare"), ed eventualmente anche in presenza di eventi in settori diversi dallo spettacolo dal vivo ("eventi collaterali"), che tuttavia devono essere non prevalenti ed accessori;
- b) festival multidisciplinare: una manifestazione o una pluralità di manifestazioni, effettuate in un breve arco temporale, che si svolgono contemporaneamente sia

nel settore della musica che della danza che della prosa, eventualmente anche in presenza di eventi in settori diversi dallo spettacolo dal vivo ("eventi collaterali"), che tuttavia devono essere non prevalenti ed accessori;

- c) rassegna di spettacolo dal vivo: una manifestazione o una pluralità di manifestazioni, effettuate in un arco temporale anche non breve ma limitato, e comunque nell'ambito di un coerente ed unitario progetto culturale, che si svolgono nel settore della musica o della danza o della prosa, ovvero in più di uno di tali settori contemporaneamente, ed eventualmente anche in presenza di eventi in settori diversi dallo spettacolo dal vivo ("eventi collaterali"), che tuttavia devono essere non prevalenti ed accessori;
- d) stagione musicale o attività concertistica: una pluralità di manifestazioni nel settore della musica, effettuate in un arco temporale lungo, generalmente da settembre a giugno, e comunque nell'ambito di un coerente ed unitario progetto culturale, che sono organizzate o sono direttamente realizzate ed eseguite, eventualmente anche in presenza di eventi in settori diversi dallo spettacolo dal vivo ("eventi collaterali"), che tuttavia devono essere non prevalenti ed accessori;
- e) concorso: concorso a rilevanza internazionale, nazionale o regionale in ambito teatrale o musicale o della danza, ovvero multidisciplinare, atto a valorizzare e premiare talenti e giovani talenti con un premio in danaro, valorizzandone la carriera e lo sviluppo artistico, da realizzarsi prevalentemente in ambito regionale.

Art. 3 modalità di comunicazione degli atti del procedimento

1. Le comunicazioni ai soggetti beneficiari relative al procedimento amministrativo di concessione e di liquidazione dell'incentivo avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Titolo II requisiti per l'ammissione al finanziamento

Art. 4 requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati alla realizzazione dei festival di spettacoli dal vivo

1. Possono accedere ai finanziamenti destinati a progetti triennali aventi ad oggetto la realizzazione di festival, i soggetti pubblici, i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e le società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche, che gestiscono la produzione e la realizzazione dei festival di spettacolo dal vivo, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera a).

2. I soggetti di cui al comma 1 devono aver avuto, negli ultimi due anni antecedenti a quello di presentazione della domanda di incentivo per la prima annualità del triennio di cui all'articolo 10, un numero desumibile di spettatori (come ricavabile dai "permessi per spettacoli e trattenimenti" presentati alla SIAE) pari ad almeno 3.000 (nel caso di spettacoli gratuiti viene presa a riferimento la quantità media delle soglie di capienza o

di presenza applicate per la determinazione delle tariffe SIAE). I festival organizzati dai soggetti di cui al comma 1, e giunti almeno alla decima edizione, devono aver posseduto negli ultimi due anni antecedenti a quello di presentazione della domanda di incentivo per la prima annualità del triennio di cui all'articolo 10, e devono continuare a possedere per tutta la durata del triennio, i seguenti requisiti:

- a) il festival deve durare almeno 3 giorni e non deve durare più di 40 giorni;
- b) il festival si deve svolgere prevalentemente nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
- c) realizzazione di almeno 5 eventi principali all'interno del festival e di eventi collaterali collegati;
- d) il festival deve prevedere la presenza di un direttore artistico o di una o più figure assimilabili ad esso;
- e) contrattualizzazione ad hoc per la produzione e l'organizzazione del festival, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera (contratto a tempo indeterminato o determinato, personale somministrato, personale dipendente di soggetti con cui il soggetto di cui al comma 1 ha stipulato contratti di prestazioni di servizi, personale dipendente di soggetti che sono soci o associati del soggetto di cui al comma 1, e limitatamente ai servizi e alle attività direttamente riferibili al festival, personale retribuito con voucher, liberi professionisti, ecc.), di almeno 1 unità amministrativo, organizzativo, artistico e tecnico. Nel caso in cui il soggetto sia un ente pubblico, le unità di personale dipendenti dell'ente possono anche non essere adibite in maniera esclusiva alla gestione amministrativa, artistica o tecnica, purché lo siano almeno per più della metà del loro monte orario mensile;
- f) ammontare complessivo delle entrate derivanti dal festival e dei contributi, anche regionali, afferenti al festival, pari o superiore a euro 120.000,00=;
- g) presenza di entrate risultanti dal bilancio diverse dal contributo regionale;
- h) avviamento di rapporti formali di collaborazione (attestati da convenzioni, accordi, contratti, protocolli ecc.) con altre realtà del territorio regionale, nazionali od internazionali operanti nei diversi settori delle attività culturali, anche non di spettacolo dal vivo, o con conservatori, accademie di musica e licei musicali.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono altresì possedere i seguenti requisiti:

- a) non essere in situazione di difficoltà, come definita dall'articolo 2, numero 18), del Regolamento (UE) n. 651/2014, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo comma 4, lettera c), del medesimo Regolamento (UE) n. 651/2014;
- b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
- c) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 231/2001.

4. I soggetti di cui al comma 1 devono avere, al momento della liquidazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia.

Art. 5 requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati alla realizzazione dei festival multidisciplinari

1. Possono accedere ai finanziamenti destinati a progetti triennali aventi ad oggetto la realizzazione di festival multidisciplinari, i soggetti pubblici, i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e le società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche, che gestiscono la produzione e la realizzazione dei festival multidisciplinari, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera b).

2. I soggetti di cui al comma 1 devono aver avuto, negli ultimi due anni antecedenti a quello di presentazione della domanda di incentivo per la prima annualità del triennio di cui all'articolo 10, un numero desumibile di spettatori (come ricavabile dai "permessi per spettacoli e trattenimenti" presentati alla SIAE) pari ad almeno 5.000 (nel caso di spettacoli gratuiti viene presa a riferimento la quantità media delle soglie di capienza o di presenza applicate per la determinazione delle tariffe SIAE). I festival multidisciplinari organizzati dai soggetti di cui al comma 1, e giunti almeno alla decima edizione, devono aver posseduto negli ultimi due anni antecedenti a quello di presentazione della domanda di incentivo per la prima annualità del triennio di cui all'articolo 10, e devono continuare a possedere per tutta la durata del triennio, i seguenti requisiti:

- a) il festival deve durare almeno 8 giorni e non deve durare più di 30 giorni;
- b) il festival si deve svolgere prevalentemente nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
- c) realizzazione di almeno 20 eventi principali complessivi all'interno del festival, sia nel settore del teatro, che nel settore della musica, che nel settore della danza;
- d) il festival deve prevedere la presenza di un direttore artistico o di una o più figure assimilabili ad esso;
- e) contrattualizzazione ad hoc per la produzione e l'organizzazione del festival, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera (contratto a tempo indeterminato o determinato, personale somministrato, personale dipendente di soggetti con cui il soggetto di cui al comma 1 ha stipulato contratti di prestazioni di servizi, personale dipendente di soggetti che sono soci o associati del soggetto di cui al comma 1, e limitatamente ai servizi e alle attività direttamente riferibili al festival, personale retribuito con voucher, liberi professionisti, ecc.), di almeno 2 unità amministrativo, organizzativo, artistico e tecnico. Nel caso in cui il soggetto sia un ente pubblico, le unità di personale dipendenti dell'ente possono anche non essere adibite in maniera esclusiva alla gestione amministrativa, artistica o tecnica, purché lo siano almeno per più della metà del loro monte orario mensile;
- f) ammontare complessivo delle entrate derivanti dal festival multidisciplinare e dei contributi, anche regionali, afferenti al festival multidisciplinare, pari o superiore a euro 700.000,00=;
- g) presenza di entrate risultanti dal bilancio diverse dal contributo regionale;
- h) avviamento di rapporti formali di collaborazione (attestati da convenzioni, accordi, contratti, protocolli ecc.) con altre realtà del territorio regionale, nazionali od internazionali operanti nei diversi settori delle attività culturali, anche non di spettacolo dal vivo, o con conservatori, accademie di musica e licei musicali.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono altresì possedere i seguenti requisiti:

- a) non essere in situazione di difficoltà, come definita dall'articolo 2, numero 18), del Regolamento (UE) n. 651/2014, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo comma 4, lettera c), del medesimo Regolamento (UE) n. 651/2014;
 - b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
 - c) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 231/2001.
4. I soggetti di cui al comma 1 devono avere, al momento della liquidazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia.

Art. 6 requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati alle rassegne di spettacoli dal vivo

1. Possono accedere ai finanziamenti destinati a progetti triennali aventi ad oggetto la realizzazione di rassegne, i soggetti pubblici, i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e le società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche, che gestiscono la produzione e la realizzazione di rassegne di spettacolo dal vivo, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera c).
2. I soggetti di cui al comma 1 devono aver avuto, negli ultimi due anni antecedenti a quello di presentazione della domanda di incentivo per la prima annualità del triennio di cui all'articolo 10, un numero desumibile di spettatori (come ricavabile dai "permessi per spettacoli e trattenimenti" presentati alla SIAE) pari ad almeno 2.000 (nel caso di spettacoli gratuiti viene presa a riferimento la quantità media delle soglie di capienza o di presenza applicate per la determinazione delle tariffe SIAE). Le rassegne organizzate dai soggetti di cui al comma 1, e giunte almeno alla decima edizione, devono aver posseduto negli ultimi due anni antecedenti a quello di presentazione della domanda di incentivo per la prima annualità del triennio di cui all'articolo 10, e devono continuare a possedere per tutta la durata del triennio, i seguenti requisiti:
 - a) la rassegna deve durare almeno 40 giorni;
 - b) la rassegna si deve svolgere prevalentemente nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
 - c) la rassegna si deve svolgere in luoghi diversi;
 - d) realizzazione di almeno 8 eventi principali all'interno della rassegna e di eventi collaterali collegati;
 - e) la rassegna deve prevedere la presenza di un direttore artistico o di una o più figure assimilabili ad esso;
 - f) contrattualizzazione ad hoc per la produzione e l'organizzazione della rassegna, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera (contratto a tempo indeterminato o determinato, personale somministrato, personale dipendente di soggetti con cui il soggetto di cui al comma 1 ha stipulato contratti di prestazioni di servizi, personale dipendente di soggetti che sono soci o associati del soggetto di cui al comma 1, e limitatamente ai servizi e alle attività direttamente riferibili alla rassegna, personale retribuito con voucher, liberi

professionisti ecc.), di almeno 1 unità amministrativo, organizzativo, artistico e tecnico. Nel caso in cui il soggetto sia un ente pubblico, le unità di personale dipendenti dell'ente possono anche non essere adibite in maniera esclusiva alla gestione amministrativa, artistica o tecnica, purché lo siano almeno per più della metà del loro monte orario mensile;

- g) ammontare complessivo delle entrate derivanti dalla rassegna e dei contributi, anche regionali, afferenti alla rassegna, pari o superiore a euro 60.000,00;
- h) presenza di entrate risultanti dal bilancio diverse dal contributo regionale;
- i) avviamento di rapporti formali di collaborazione (attestati da convenzioni, accordi, contratti, protocolli ecc.) con altre realtà del territorio regionale, nazionali od internazionali operanti nei diversi settori delle attività culturali, anche non di spettacolo dal vivo, o con conservatori, accademie di musica e licei musicali.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono altresì possedere i seguenti requisiti:

- a) non essere in situazione di difficoltà, come definita dall'articolo 2, numero 18), del Regolamento (UE) n. 651/2014, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo comma 4, lettera c), del medesimo Regolamento (UE) n. 651/2014;
 - b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
 - c) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).
4. I soggetti di cui al comma 1 devono avere, al momento della liquidazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia.

Art. 7 requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati alle stagioni musicali o attività concertistiche

1. Possono accedere ai finanziamenti destinati a progetti triennali aventi ad oggetto la realizzazione di stagioni musicali o attività concertistiche, i soggetti pubblici, i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e le società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche, che gestiscono la produzione e la realizzazione di stagioni o attività concertistiche di musica e danza, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera d).

2. I soggetti di cui al comma 1 devono aver avuto, negli ultimi due anni antecedenti a quello di presentazione della domanda di incentivo per la prima annualità del triennio di cui all'articolo 10, un numero desumibile di spettatori (come ricavabile dai "permessi per spettacoli e trattenimenti" presentati alla SIAE) pari ad almeno 2.000 (nel caso di spettacoli gratuiti viene presa a riferimento la quantità media delle soglie di capienza o di presenza applicate per la determinazione delle tariffe SIAE). Le stagioni o attività concertistiche di musica e danza organizzate dai soggetti di cui al comma 1, e giunti almeno alla decima edizione, devono aver posseduto negli ultimi due anni antecedenti a quello di presentazione della domanda di incentivo per la prima annualità del triennio di

cui all'articolo 10, e devono continuare a possedere per tutta la durata del triennio, i seguenti requisiti:

- a) la stagione o attività concertistica si deve svolgere prevalentemente nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
- b) realizzazione di almeno 10 eventi principali all'interno della stagione o attività concertistica e di eventi collaterali collegati;
- c) la stagione o attività concertistica deve prevedere la presenza di un direttore artistico o di una o più figure assimilabili ad esso;
- d) contrattualizzazione ad hoc per la produzione e l'organizzazione della stagione o attività concertistica, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera (contratto a tempo indeterminato o determinato, personale somministrato, personale dipendente di soggetti con cui il soggetto di cui al comma 1 ha stipulato contratti di prestazioni di servizi, personale dipendente di soggetti che sono soci o associati del soggetto di cui al comma 1, e limitatamente ai servizi e alle attività direttamente riferibili alla stagione o attività concertistica, personale retribuito con voucher, liberi professionisti, ecc.), di almeno 1 unità amministrativo, organizzativo, artistico e tecnico. Nel caso in cui il soggetto sia un ente pubblico, le unità di personale dipendenti dell'ente possono anche non essere adibite in maniera esclusiva alla gestione amministrativa, artistica o tecnica, purché lo siano almeno per più della metà del loro monte orario mensile;
- e) ammontare complessivo delle entrate derivanti dalla stagione o attività concertistica e dei contributi, anche regionali, afferenti alle stesse, pari o superiore a euro 50.000,00=;
- f) presenza di entrate risultanti dal bilancio diverse dal contributo regionale;
- g) avviamento di rapporti formali di collaborazione (attestati da convenzioni, accordi, contratti, protocolli ecc.) con altre realtà del territorio regionale, nazionali od internazionali operanti nei diversi settori delle attività culturali, anche non di spettacolo dal vivo, o con conservatori, accademie di musica e licei musicali.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono altresì possedere i seguenti requisiti:

- a) non essere in situazione di difficoltà, come definita dall'articolo 2, numero 18), del Regolamento (UE) n. 651/2014, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo comma 4, lettera c), del medesimo Regolamento (UE) n. 651/2014;
- b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
- c) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

4. I soggetti di cui al comma 1 devono avere, al momento della liquidazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia.

Art. 8 requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati al concorso

1. Possono accedere ai finanziamenti destinati a progetti triennali aventi ad oggetto la realizzazione di premi, i soggetti pubblici, i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e le società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche, che gestiscono la produzione e la realizzazione di concorsi, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera d).

2. I concorsi organizzati dai soggetti di cui al comma 1, e giunti almeno alla decima edizione, devono aver posseduto negli ultimi due anni antecedenti a quello di presentazione della domanda di incentivo per la prima annualità del triennio di cui all'articolo 10, e devono continuare a possedere per tutta la durata del triennio, i seguenti requisiti:

- a) il concorso si deve svolgere prevalentemente nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
- b) il concorso deve prevedere la presenza di una giuria qualificata;
- c) il concorso deve prevedere un montepremi annuale complessivo di almeno euro 10.000,00=;
- d) il concorso deve prevedere un numero minimo di 25 partecipanti effettivi, al netto di eventuali preselezioni, provenienti da almeno 4 diverse nazionalità;
- e) contrattualizzazione ad hoc per l'organizzazione del concorso, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera (contratto a tempo indeterminato o determinato, personale somministrato, personale dipendente di soggetti con cui il soggetto di cui al comma 1 ha stipulato contratti di prestazioni di servizi, personale dipendente di soggetti che sono soci o associati del soggetto di cui al comma 1, e limitatamente ai servizi e alle attività direttamente riferibili al concorso, personale retribuito con voucher, liberi professionisti, ecc.), di almeno 1 unità amministrativo, organizzativo, artistico e tecnico. Nel caso in cui il soggetto sia un ente pubblico, le unità di personale dipendenti dell'ente possono anche non essere adibite in maniera esclusiva alla gestione amministrativa, artistica o tecnica, purché lo siano almeno per più della metà del loro monte orario mensile;
- f) ammontare complessivo delle entrate derivanti dal concorso e dei contributi, anche regionali, afferenti al concorso, pari o superiore a euro 50.000,00=;
- g) presenza di entrate risultanti dal bilancio diverse dal contributo regionale;
- h) avviamento di rapporti formali di collaborazione (attestati da convenzioni, accordi, contratti, protocolli ecc.) con altre realtà del territorio regionale, nazionali od internazionali operanti nei diversi settori delle attività culturali, anche non di spettacolo dal vivo, o con conservatori, accademie di musica e licei musicali.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono altresì possedere i seguenti requisiti:

- a) non essere in situazione di difficoltà, come definita dall'articolo 2, numero 18), del Regolamento (UE) n. 651/2014, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo comma 4, lettera c), del medesimo Regolamento (UE) n. 651/2014;
- b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
- c) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 231/2001.

4. I soggetti di cui al comma 1 devono avere, al momento della liquidazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia.

Art. 9 verifica del mantenimento dei requisiti di ammissione

1. Il Servizio effettua idonei controlli, anche a campione, circa la permanenza dei requisiti di ammissione al finanziamento di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 con le modalità previste dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), entro il 30 settembre di ogni annualità del triennio. Analoghi controlli sono effettuati, in ogni tempo, anche in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà presentate ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera f), numeri 1) e 2), a comprova del possesso dei medesimi requisiti di ammissione.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più dei requisiti di ammissione richiesti, il Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di attività culturali, di seguito denominato Servizio, assegna al soggetto, ove possibile, un termine perentorio di trenta giorni per il ripristino degli stessi. Decorso inutilmente tale termine o nel caso di impossibilità oggettiva di ripristino, il Servizio dispone di non concedere l'incentivo o di revocare l'incentivo già concesso, ai sensi dell'articolo 25, comma 4.

Titolo III finanziamento annuale a progetti triennali per la realizzazione di festival, festival multidisciplinari, rassegne e concorsi regionali nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà, nonché stagioni musicali o attività concertistiche

Capo I incentivo per la prima annualità del triennio

Art. 10 modalità e termini di presentazione della domanda di incentivo

1. Ai fini dell'accesso agli incentivi i soggetti di cui agli articoli 4, comma 1, 5, comma 1, 6, comma 1, 7, comma 1, e 8, comma 1, in possesso dei requisiti di ammissione di cui ai medesimi articoli 4, 5, 6, 7 e 8, presentano domanda al Servizio, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC). E' possibile presentare una sola domanda per ogni tipologia di finanziamento stabilite dagli articoli 4, 5, 6, 7 o 8, ma tale domanda può prevedere lo svolgimento anche di iniziative ed attività afferenti ad altra tipologia tra quelle indicate agli articoli 4, 5, 6, 7 o 8, anche se sprovviste dei requisiti ivi richiesti, purché queste non siano prevalenti. In tale ultima ipotesi, i requisiti di ammissione relativi al numero di spettatori ed all'ammontare complessivo delle entrate e dei contributi afferenti ai progetti possono essere la somma degli spettatori e delle entrate e dei contributi delle iniziative relative a tutte le tipologie per cui viene presentata la domanda. In tale medesima ipotesi, inoltre, i ricavi ed i costi del piano economico preventivo di cui al

comma 2, lettera e), nonché il corrispondente deficit, si riferiscono a tutte le tipologie per cui viene presentata la domanda.

2. La domanda di incentivo, redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio, da pubblicare sul sito web istituzionale della Regione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto istante e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata della seguente documentazione, redatta su modulistica conforme a quella approvata con decreto del Direttore del Servizio:

a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto dei soggetti istanti, in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata, nonché l'elenco delle cariche sociali, qualora non già in possesso dell'Amministrazione regionale oppure se variata successivamente all'ultima trasmissione, e salvo si tratti di enti pubblici territoriali;

b) relazione riepilogativa sulle caratteristiche delle attività dei soggetti istanti nei due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda;

c) relazione culturale triennale, che descriva i progetti aventi ad oggetto la realizzazione del festival, del festival multidisciplinare, della rassegna, della stagione o attività concertistica o del concorso, che i soggetti istanti intendono realizzare di massima nel triennio, e da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti, funzionale alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa triennale come specificati dall'allegato A;

d) relazione annuale, che contenga, per la prima annualità di riferimento, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa annuale e degli indicatori di dimensione quantitativa, come specificati dagli allegati B, C, D, E, F, G, H e I;

e) piano economico preventivo che indichi i ricavi, diversi dall'incentivo regionale, ed i costi, consistenti in spese ammissibili ai sensi dell'articolo 27 e rispettose delle percentuali massime previste dal medesimo articolo 27, relative ai progetti che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit, accompagnato dall'ultimo bilancio consuntivo disponibile approvato del soggetto istante;

f) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, comprovante:

1) il possesso dei requisiti per l'ammissione agli incentivi di cui agli articoli 4, comma 2, 5, comma 2, 6, comma 2, 7, comma 2, e 8, comma 2;

2) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 4, comma 3, 5, comma 3, 6, comma 3, 7, comma 3, e 8, comma 3;

3) la titolarità o non titolarità della partita IVA e l'eventuale natura di costo a carico del soggetto beneficiario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche solo parziale, ai fini dell'ammissibilità delle spese, ai sensi dell'articolo 27;

4) l'assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell'importo dell'incentivo, ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), con le relative motivazioni;

5) nel solo caso in cui sulla domanda inviata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) sia stata scansionata la marca da bollo, annullata a cura del soggetto richiedente, e che quindi l'assolvimento dell'imposta di bollo non sia stato effettuato attraverso altre modalità di pagamento (pagamento telematico, versamento su c/c postale, modello F23), l'indicazione di aver ritualmente assolto al pagamento dell'imposta di bollo e di aver provveduto all'annullamento della marca da bollo, riportando tutti i dati relativi all'identificativo della marca;

6) la non pendenza, nei confronti del soggetto istante, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;

g) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto istante.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 2, la domanda di incentivo di cui al comma 2 è presentata entro il termine perentorio del 15 dicembre dell'anno antecedente alla prima annualità di ciascun triennio.

4. La domanda è inammissibile nei casi in cui:

a) la domanda sia presentata oltre il termine di scadenza;

b) la domanda sia presentata da soggetti diversi da quelli indicati agli articoli 4, comma 1, 5, comma 1, 6, comma 1, 7, comma 1, e 8, comma 1;

c) la domanda sia priva della sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto istante.

5. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

Art. 11 istruttoria della domanda di incentivo e commissione di valutazione

1. Il Servizio accerta l'ammissibilità delle domande di incentivo e verifica la regolarità formale e la completezza delle stesse, con particolare riferimento al possesso in capo ai richiedenti dei requisiti di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8, nonché all'esatta qualificazione ed all'esatto inquadramento dei soggetti istanti nelle definizioni e tipologie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e).

2. Il Servizio, all'esito dell'attività istruttoria di cui al comma 1, oltre ad accertare l'ammissibilità o l'inammissibilità delle domande di incentivo, e salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, può anche ammettere le domande di incentivo per una tipologia di finanziamento diversa da quella richiesta ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8. Il Servizio comunica al richiedente tale provvedimento, indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a dieci giorni per eventuali controdeduzioni e memorie. Il mancato riscontro entro il termine previsto equivale ad acquiescenza.

3. Le domande risultate ammissibili in esito all'attività istruttoria di cui al comma 1 sono valutate, secondo il sistema ed i criteri di cui agli articoli 13, 14, 15, 16 e 17, da una commissione di valutazione nominata con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, e composta dal medesimo o da un suo delegato, con la funzione di presidente, dal Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali o da un

suo delegato, con la funzione di vice presidente, e da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura di categoria non inferiore a D. La commissione ha sede presso il Servizio, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio.

4. Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge, della commissione di valutazione possono far parte, previa verifica da parte del Servizio dell'assenza di cause di incompatibilità, uno o più dei componenti esperti in spettacolo dal vivo della Commissione regionale per la cultura, tra quelli indicati all'articolo 6, comma 2, lettera e), della legge. Tali soggetti, come previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge, svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

Art. 12 determinazione delle quote dello stanziamento da riservare ai festival, ai festival multidisciplinari, alle rassegne, alle stagioni musicali o attività concertistiche e ai concorsi

1. Il finanziamento annuale per progetti triennali aventi ad oggetto la realizzazione di festival, festival multidisciplinari, rassegne, stagioni musicali o attività concertistiche o concorsi è stabilito ogni anno con legge regionale di stabilità o con altra legge regionale.

2. Con deliberazione di Giunta regionale vengono stabilite ogni anno le quote dello stanziamento da riservare ai progetti triennali aventi ad oggetto, rispettivamente, i festival, i festival multidisciplinari, le rassegne, le stagioni musicali o attività concertistiche e i concorsi.

3. Qualora nel corso dell'anno il finanziamento annuale di cui al comma 1 dovesse incrementarsi, con deliberazione di Giunta regionale vengono stabilite le nuove quote dello stanziamento, ai sensi di quanto previsto dal comma 2.

Art. 13 sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione dell'incentivo destinato ai festival

1. Le relazioni culturali triennali e le relazioni annuali allegare alle domande di incentivo sono valutate attribuendo alle attività proposte un punteggio numerico, articolato secondo gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato B, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato C.

2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda per la prima annualità del triennio, risulti inferiore a punti 45 il soggetto istante non accede agli incentivi per tutta la durata del triennio e non può presentare la domanda per la seconda e terza annualità del triennio ai sensi dell'articolo 20.

3. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori degli allegati B e C, risulti inferiore a punti 70, il soggetto istante non accede agli incentivi per l'annualità a cui si riferisce la domanda di contributo, ma può presentare la domanda per altra annualità del triennio ai sensi dell'articolo 20.

4. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nella determinazione dell'entità dei contributi, si applicano i seguenti criteri:

- a) una quota pari al 40 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 12 è ripartita in modo proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce dell'indicatore dell'allegato C;
- b) una quota pari al 60 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 12 è ripartita in misura proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce degli indicatori degli allegati A e B.

Art. 14 sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione dell'incentivo destinato ai festival multidisciplinari

1. Le relazioni culturali triennali e le relazioni annuali allegatale alle domande di incentivo sono valutate attribuendo alle attività proposte un punteggio numerico, articolato secondo gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato D, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato E.

2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda per la prima annualità del triennio, risulti inferiore a punti 45 il soggetto istante non accede agli incentivi per tutta la durata del triennio e non può presentare la domanda per la seconda e terza annualità del triennio ai sensi dell'articolo 20.

3. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori degli allegati D e E, risulti inferiore a punti 70, il soggetto istante non accede agli incentivi per l'annualità a cui si riferisce la domanda di contributo, ma può presentare la domanda per altra annualità del triennio ai sensi dell'articolo 20.

4. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nella determinazione dell'entità dei contributi, si applicano i seguenti criteri:

- a) una quota pari al 40 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 12 è ripartita in modo proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce dell'indicatore dell'allegato E;
- b) una quota pari al 60 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 12 è ripartita in misura proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce degli indicatori degli allegati A e D.

Art. 15 sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione dell'incentivo destinato alle rassegne

1. Le relazioni culturali triennali e le relazioni annuali allegatale alle domande di incentivo sono valutate attribuendo alle attività proposte un punteggio numerico, articolato secondo gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale

di cui all'allegato A, gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato F, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato G.

2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda per la prima annualità del triennio, risulti inferiore a punti 45, il soggetto istante non accede agli incentivi per tutta la durata del triennio e non può presentare la domanda per la seconda e terza annualità del triennio ai sensi dell'articolo 20.

3. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori degli allegati F e G, risulti inferiore a punti 75, il soggetto istante non accede agli incentivi per l'annualità a cui si riferisce la domanda di contributo, ma può presentare la domanda per altra annualità del triennio ai sensi dell'articolo 20.

4. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nella determinazione dell'entità dei contributi, si applicano i seguenti criteri:

- a) una quota pari al 40 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 12 è ripartita in modo proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce dell'indicatore dell'allegato G;
- b) una quota pari al 60 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 12 è ripartita in misura proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce degli indicatori degli allegati A e F.

Art. 16 sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione dell'incentivo destinato alle stagioni musicali o attività concertistiche

1. Le relazioni culturali triennali e le relazioni annuali allegare alle domande di incentivo sono valutate attribuendo alle attività proposte un punteggio numerico, articolato secondo gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato H, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato I.

2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda per la prima annualità del triennio, risulti inferiore a punti 45, il soggetto istante non accede agli incentivi per tutta la durata del triennio e non può presentare la domanda per la seconda e terza annualità del triennio ai sensi dell'articolo 20.

3. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori degli allegati H e I, risulti inferiore a punti 70, il soggetto istante non accede agli incentivi per l'annualità a cui si riferisce la domanda di contributo, ma può presentare la domanda per altra annualità del triennio ai sensi dell'articolo 20.

4. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nella determinazione dell'entità dei contributi, si applicano i seguenti criteri:

- a) una quota pari al 40 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 12 è ripartita in modo proporzionale sulla base del punteggio complessivo

assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce dell'indicatore dell'allegato I;

- b) una quota pari al 60 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 12 è ripartita in misura proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce degli indicatori degli allegati A e H.

Art. 17 sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione dell'incentivo destinato ai concorsi

1. Le relazioni culturali triennali e le relazioni annuali allegatale alle domande di incentivo sono valutate attribuendo alle attività proposte un punteggio numerico, articolato secondo gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato L, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato M.

2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda per la prima annualità del triennio, risulti inferiore a punti 45 il soggetto istante non accede agli incentivi per tutta la durata del triennio e non può presentare la domanda per la seconda e terza annualità del triennio ai sensi dell'articolo 20.

3. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori degli allegati L e M, risulti inferiore a punti 60, il soggetto istante non accede agli incentivi per l'annualità a cui si riferisce la domanda di contributo, ma può presentare la domanda per altra annualità del triennio ai sensi dell'articolo 20.

4. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nella determinazione dell'entità dei contributi, si applicano i seguenti criteri:

- a) una quota pari al 40 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 12 è ripartita in modo proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce dell'indicatore dell'allegato M;
- b) una quota pari al 60 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 12 è ripartita in misura proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce degli indicatori degli allegati A e L.

Art. 18 riparto delle risorse ai soggetti beneficiari

1. Conclusa la valutazione di cui agli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 la commissione di valutazione trasmette gli esiti della stessa, con la relativa determinazione dell'entità degli incentivi, al Servizio.

2. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, emanato entro novanta giorni dal termine di cui all'articolo 11, comma 3, comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, viene adottato l'elenco dei soggetti beneficiari degli incentivi per i progetti triennali aventi ad oggetto la realizzazione di festival, festival multidisciplinari, rassegne,

stagioni musicali o attività concertistiche o concorsi ammissibili a finanziamento, con la determinazione dei punteggi numerici come specificati negli allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, L e M, nonché l'eventuale elenco dei soggetti non ammissibili ad incentivo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

3. Il soggetto beneficiario comunica al Servizio, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, l'accettazione o la rinuncia all'incentivo. La mancata comunicazione nel termine previsto equivale ad accettazione dell'incentivo.

4. Nel caso in cui uno o più dei soggetti beneficiari rinuncino all'incentivo, il Servizio effettua un nuovo calcolo dell'esatta entità dell'incentivo assegnato agli altri soggetti beneficiari, ripartendo l'importo non accettato sulla base dei criteri di cui agli articoli 13, comma 4, 14, comma 4, 15, comma 4, 16, comma 4, e 17, comma 4, comunicando l'esito di tale nuovo calcolo ai soggetti beneficiari.

5. L'esatta entità dell'incentivo assegnato viene determinata successivamente all'entrata in vigore della legge regionale di stabilità con cui è stabilito il finanziamento annuale di cui all'articolo 12, comma 1. L'incentivo non può essere superiore al fabbisogno di finanziamento, pari al deficit emergente dal piano economico preventivo di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e). Nel caso in cui l'incentivo risulti superiore a tale fabbisogno di finanziamento, esso viene ridotto automaticamente a tale valore; in tale ipotesi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 quater della legge, le risorse eccedenti il fabbisogno finanziario non assegnate sono ripartite a favore degli altri soggetti beneficiari, sulla base dei criteri di cui agli articoli 13, comma 4, 14, comma 4, 15, comma 4, 16, comma 4, e 17, comma 4, previa comunicazione dell'esito del nuovo calcolo ai soggetti beneficiari.

6. Successivamente, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, le risorse finanziarie disponibili vengono ripartite a favore dei soggetti beneficiari. Con tale atto di riparto il procedimento contributivo si conclude, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 336, lettera a), della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2013)).

Art. 19 concessione e liquidazione dell'incentivo e termini del procedimento

1. Il Servizio concede l'incentivo relativo alla prima annualità del triennio e, su richiesta del soggetto beneficiario, liquida un importo corrispondente al 100 per cento dello stesso incentivo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 18, comma 2, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.

2. Il pagamento dell'incentivo è subordinato alla non pendenza, nei confronti del soggetto organizzatore del festival o del premio, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Capo II incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio

Art. 20 modalità e termini di presentazione della domanda di incentivo

1. La domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio è presentata esclusivamente dai soggetti beneficiari degli incentivi per festival, festival multidisciplinari, rassegne, stagioni musicali o attività concertistiche e concorsi, la cui domanda per la prima annualità del triennio è risultata ammissibile ai sensi dell'articolo 11, entro il termine perentorio del 31 gennaio, rispettivamente del secondo e del terzo anno del triennio.
2. La domanda di cui al comma 1, da presentarsi con le modalità previste dall'articolo 10, commi 1 e 2, è corredata, oltre che della documentazione prevista dal medesimo articolo 10, comma 2, lettere f), numeri 3), 4), 5) e 6), e g), anche da:
 - a) una relazione annuale, che contenga, per la seconda e per la terza annualità del triennio, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa annuale e degli indicatori di dimensione quantitativa, come specificati dagli allegati B, C, D, E, F, G, H, I, L e M;
 - b) un piano economico preventivo che indichi i ricavi, diversi dall'incentivo regionale, ed i costi, consistenti in spese ammissibili ai sensi dell'articolo 27 e rispettose delle percentuali massime previste dal medesimo articolo 27, relative alle attività che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit, accompagnato dall'ultimo bilancio consuntivo disponibile approvato del soggetto istante;
 - c) una relazione riepilogativa dei progetti o programmi di iniziative e attività svolte nell'annualità precedente.
3. Al soggetto beneficiario è altresì data facoltà di allegare alla domanda di cui al comma 1 una nuova versione modificata della relazione culturale triennale, che tuttavia non contenga modifiche idonee a influire *ex post* sul punteggio numerico attribuito all'indicatore dell'allegato A.
4. Si applica l'articolo 11, commi 4 e 5.

Art. 21 istruttoria e sistema di valutazione della domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio e criteri per la determinazione dell'incentivo

1. La domanda è valutata dalla commissione di valutazione di cui all'articolo 11.
2. Le relazioni annuali di cui all'articolo 20, comma 2, lettera a), sono valutate secondo gli indicatori di dimensione qualitativa annuale e gli indicatori di dimensione quantitativa, come specificati dagli allegati B e C per la realizzazione di festival, D ed E per la realizzazione di festival multimediali, F e G per la realizzazione delle rassegne, H e I per le stagioni musicali o attività concertistiche, L e M per la realizzazione dei concorsi.
3. Le relazioni riepilogative dei progetti o programmi di iniziative e attività svolte nell'annualità precedente, trasmesse ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera c), sono valutate al fine di verificare la congruenza e la coerenza delle attività svolte con le relazioni culturali triennali e con le relazioni annuali allegate alle domande di incentivo per tale annualità. La commissione di valutazione trasmette gli esiti di tale valutazione di congruità e di coerenza al Servizio.
4. Si applicano gli articoli 13, commi 3 e 4, per la realizzazione di festival, 14, commi 3 e 4, per la realizzazione di festival multimediali, 15, commi 3 e 4, per la realizzazione delle rassegne, 16, commi 3 e 4 per la realizzazione delle stagioni musicali o attività concertistiche, e 17, commi 3 e 4, per la realizzazione dei premi.

Art. 22 riparto delle risorse ai soggetti beneficiari

1. Si applica l'articolo 18, salvo che il decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, previsto dall'articolo 18, comma 2, è emanato entro novanta giorni dal termine di cui all'articolo 20, comma 1
2. Il calcolo dei punteggi numerici da attribuire ai progetti presentati per la seconda e per la terza annualità del triennio può comportare una determinazione dell'incentivo in misura superiore a quella dell'incentivo della prima annualità del triennio, ma solo nei limiti delle quote di stanziamento determinate ai sensi dell'articolo 12, commi 2 e 3. Qualora, invece, da tale calcolo derivi una determinazione dell'incentivo in misura inferiore, le risorse residue non assegnate sono ripartite a favore degli altri soggetti beneficiari, sulla base dei criteri di cui agli articoli 13, comma 4, 14, comma 4, 15, comma 4, 16, comma 4 e 17, comma 4.

Art. 23 concessione e liquidazione dell'incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio e termini del procedimento

1. Il Servizio concede l'incentivo relativo alla seconda e terza annualità del triennio e, su richiesta del beneficiario, liquida un importo corrispondente al 100 per cento dello stesso incentivo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 20, comma 1, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.
2. Il pagamento dell'incentivo è subordinato alla non pendenza, nei confronti del soggetto organizzatore del festival o del premio, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Capo III rendicontazione degli incentivi**Art. 24** modalità e termine di presentazione e di approvazione del rendiconto

1. Entro il 30 giugno dell'anno successivo ad ogni annualità del triennio, il soggetto beneficiario presenta al Servizio, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), il rendiconto dell'incentivo relativo a tale annualità. Il mancato rispetto del termine finale del 30 giugno comporta la revoca del contributo.
2. La rendicontazione è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
3. Ai sensi dell'articolo 32 della legge, le spese relative agli incentivi di cui al presente regolamento sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.
4. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge, le iniziative destinatarie degli incentivi possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.
5. Al rendiconto è allegato:
 - a) il prospetto economico riepilogativo che indichi i ricavi, diversi dall'incentivo regionale, ed i costi, relativi alle attività realizzate nell'annualità di riferimento dai soggetti

beneficiari degli incentivi per i progetti o programmi di iniziative e attività, su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio;

b) una relazione riepilogativa delle attività svolte dai soggetti di cui alla lettera a) nell'annualità di riferimento, qualora il soggetto non abbia presentato la domanda di cui all'articolo 20 ed essa non sia stata pertanto allegata ai sensi del medesimo articolo 20, comma 2, lettera c).

6. Il Servizio approva il rendiconto entro centoventi giorni dalla data di presentazione.

Art. 25 rideterminazione e revoca dell'incentivo

1. Anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 33 della legge, qualora, dall'esame del prospetto riepilogativo di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), emerga che l'importo dell'incentivo ha superato quanto necessario per coprire il deficit, l'incentivo è conseguentemente rideterminato, applicando allo stesso una riduzione pari all'importo che eccede tale fabbisogno.

2. Qualora venga rendicontata una spesa inferiore all'incentivo concesso, l'incentivo è conseguentemente ridotto fino all'ammontare della spesa rendicontata.

3. Qualora, a seguito dell'esame della relazione riepilogativa di cui all'articolo 24, comma 5, lettera b), vengano riscontrate modifiche sostanziali alle attività che si erano programmate nelle relazioni annuali trasmesse ai sensi degli articoli 10, comma 2, lettera d), e 20, comma 2, lettera a), idonee ad influire *ex post* in senso peggiorativo sulle fasce di punteggio numerico attribuite, ovvero, a seguito dell'esame delle relazioni riepilogative stesse, venga riscontrato il mancato raggiungimento delle finalità di pubblico interesse, l'incentivo è revocato.

4. L'incentivo è revocato anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 9, comma 2.

Capo IV ammissibilità della spesa

Art. 26 principi generali per l'ammissibilità delle spese

1. Le spese per essere ammissibili rispettano i seguenti principi generali:

- a) sono chiaramente relative e riferibili ai progetti o programmi di iniziative e attività finanziati;
- b) sono generate durante il periodo di svolgimento dei progetti o programmi di iniziative e attività finanziati, sono chiaramente riferibili a tale periodo, e sono pagate entro il termine di presentazione del rendiconto;
- c) sono pagate dal soggetto che riceve il finanziamento.

Art. 27 spese ammissibili

1. Sono ammissibili, a titolo esemplificativo e non tassativo, le seguenti tipologie di spese:

a) spese di personale: retribuzione lorda del direttore artistico, dei consulenti per la direzione, degli organizzatori, del personale artistico, del personale tecnico, del personale amministrativo, assunti o altrimenti contrattualizzati, con qualsiasi tipo di contratto di

lavoro o di prestazione d'opera, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale e rimborsate dal soggetto beneficiario, ed eventuali diarie forfetarie. Le spese e gli oneri sociali per il personale amministrativo sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo dell'incentivo;

b) spese di ospitalità: compensi a compagnie, complessi o organismi, con contratto fisso o con contratto a percentuale; spese di viaggio, di vitto e di alloggio delle compagnie, complessi o organismi ospitati;

c) spese di produzione: spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute per produzioni proprie; spese per l'acquisto o il noleggio di scenografie, costumi e strumentazione tecnica, luce e suoni (*service*); spese per prestazioni di terzi per allestimenti di strutture architettoniche mobili e scenografie (montaggio, smontaggio, facchinaggio); canoni di locazione di sale prova; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese per oneri di sicurezza e per servizi antincendio; altre spese di allestimento (altri *service*), spese a favore di soggetti co-organizzatori degli spettacoli dal vivo;

d) spese di pubblicità e di promozione: spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese di pubblicità; spese per la gestione e la manutenzione del sito web; altre spese di promozione;

e) spese per la gestione di spazi: spese per la locazione di spazi per gli spettacoli; spese per la manutenzione, per le utenze e per la pulizia degli spazi per gli spettacoli;

f) spese per premi in denaro, nella tipologia di finanziamento stabilita dall'articolo 7;

g) spese generali di funzionamento: spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione (commercialista, consulenze del lavoro, consulenze giuridiche, consulenze economiche, consulenze tecniche); spese relative agli automezzi intestati all'associazione, spese assicurative per responsabilità civile.

2. Le spese generali di funzionamento di cui alla lettera g) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo dell'incentivo.

3. Le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali di cui alle lettere b), c) e g) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo.

Art. 28 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;

- b) contributi in natura;
- c) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati;
- d) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
- e) altre spese prive di una specifica destinazione;
- f) liberalità, necrologi, doni e omaggi;
- g) spese per oneri finanziari.

Art. 29 documentazione giustificativa delle spese

1. La documentazione giustificativa delle spese è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.
2. La documentazione giustificativa delle spese è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.
3. E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.
4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.
5. Sono ammissibili esclusivamente i rimborsi di spese sostenute per vitto (esclusivamente pranzo e cena), alloggio e viaggio (titoli di trasporto pubblico, rimborsi chilometrici, pedaggi autostradali). Non sono ammissibili spese sostenute dal soggetto rimborsato per conto di altri soggetti. I rimborsi di spese sono comprovati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa e la data del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.
6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dalle busta paga, e, quanto agli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, dal modulo F24 o dalla Certificazione Unica relativa al lavoratore.
7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.
8. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.
9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al soggetto beneficiario e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento risulta il numero di telefono ricaricato, che deve essere intestato al soggetto beneficiario.

Art. 30 documentazione comprovante la realizzazione dell'attività

1. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività per cui è stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, inviti, newsletter, comunicazioni digitali e via *web* e *social media*, e da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale.

Titolo IV disposizioni transitorie e finali

Art. 31 rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale 7/2000.

Art. 32 disposizione transitoria

1. Solo per la prima annualità del triennio 2017-2019, qualora dall'applicazione dei criteri di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15, venga determinata, a favore dei soggetti beneficiari, un'entità di contributo inferiore di oltre il 12,5 per cento rispetto al contributo stanziato a favore dei medesimi soggetti per le medesime finalità nell'anno 2016, l'entità del contributo stesso viene rideterminata fino a concorrenza di tale limite percentuale. In tale ipotesi, al fine di assicurare tale integrazione di contributo, viene anche ridotta l'entità dei contributi calcolati a favore degli altri soggetti beneficiari, proporzionalmente al punteggio numerico ad essi attribuito sulla base dei criteri di cui agli articoli 12, comma 4, 13, comma 4, 14, comma 4, e 15, comma 4.

2. Solo per il primo triennio 2017-2019, la domanda di incentivo di cui all'articolo 10 è presentata entro il termine perentorio del trentesimo giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 33 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A

(riferito agli articoli 13, 14, 15, 16 e 17)

Indicatore di dimensione qualitativa triennale

Categoria:	Fascia A (da 21 a 30 punti)	Fascia B (da 16 a 20 punti)	Fascia C (da 10 a 15 punti)	Fascia D (da 1 a 9 punti)	Fascia E (0 punti)
1) qualità artistica, innovatività ed originalità del	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente

progetto triennale					
2) qualità della direzione artistica e organizzativa	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente
3) tradizione culturale del soggetto istante	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente

Allegato B

(riferito all'articolo 13)

Indicatore di dimensione qualitativa annuale dei festival

Categoria:	Fascia A (da 9 a 10 punti)	Fascia B (da 6 a 8 punti)	Fascia C (da 4 a 5 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) qualità artistica del progetto annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
2) innovatività ed originalità del progetto annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
3) qualità delle iniziative collaterali alla rappresentazione del festival	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) valorizzazione delle lingue minoritarie della Regione	//	//	buono	discreto	insufficiente
5) rilevanza internazionale del festival	//	//	buono	discreto	insufficiente
6) rilevanza delle iniziative dedicate alla formazione del pubblico	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
7) rilevanza e qualità di festival con componente "sociale" (spettacoli per "fasce deboli" della popolazione o per favorire la fruizione a soggetti svantaggiati, immigrati presenti sul territorio, ecc., o spettacoli con coinvolgimento attivo dei soggetti appartenenti a tali "fasce deboli")	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
8) attività promozionale, attestata da periodici, flyer	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

promozionali, materiale di approfondimento, ecc.,					
9) capacità di instaurare partnership e rapporti di collaborazione con altri festival regionali, nazionali ed internazionali o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
10) ricaduta dell'evento in termini turistici, promozionali e di visibilità del territorio regionale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
11) riconoscimento e/o ottenimento contributo FUS nell'anno precedente	//	//	//	presente (3 punti)	assente

Allegato C

(riferito all'articolo 13)

Indicatore di dimensione quantitativa annuale dei festival

Categoria:	Fascia A (da 9 a 10 punti)	Fascia B (da 6 a 8 punti)	Fascia C (da 4 a 5 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) numero di spettacoli dal vivo	più di 20	da 16 a 20	da 11 a 15	da 6 a 10	5
2) numero (desumibile) di spettatori sia a pagamento che gratuiti	più di 6000	da 5001 a 6000	da 4001 a 5000	da 3001 a 4000	meno di 3000
3) contributi pubblici diversi dagli incentivi regionali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, sponsorizzazioni, o di generare ricavi da vendita di biglietti, bookshop, ecc.	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) numero di spettatori a pagamento accertabile da borderò	più di 3000	da 2501 a 3000	da 2001 a 2500	da 1501 a 2000	meno di 1500

Allegato D

(riferito all'articolo 14)

Indicatore di dimensione qualitativa annuale dei festival multidisciplinari

Categoria:	Fascia A (da 9 a 10 punti)	Fascia B (da 6 a 8 punti)	Fascia C (da 4 a 5 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) qualità artistica del progetto annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
2) innovatività ed originalità del progetto annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
3) qualità delle iniziative collaterali alla rappresentazione del festival	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) valorizzazione delle lingue minoritarie della Regione	//	//	buono	discreto	insufficiente
5) rilevanza internazionale del festival multidisciplinare	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) rilevanza delle iniziative dedicate alla formazione del pubblico e degli studenti	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
7) rilevanza e qualità di festival con componente "sociale" (spettacoli per "fasce deboli" della popolazione o per favorire la fruizione a soggetti svantaggiati, immigrati presenti sul territorio, ecc., o spettacoli con coinvolgimento attivo dei soggetti appartenenti a tali "fasce deboli")	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
8) attività promozionale, attestata da periodici, flyer promozionali, materiale di approfondimento, ecc.	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
9) capacità di instaurare partnership e rapporti di collaborazione con altri festival regionali, nazionali ed internazionali o con altre	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

realità associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali					
10) ricaduta dell'evento in termini turistici, promozionali e di visibilità del territorio regionale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
11) riconoscimento e/o ottenimento contributo FUS nell'anno precedente	//	//	//	presente (3 punti)	assente

Allegato E

(riferito all'articolo 14)

Indicatore di dimensione quantitativa annuale dei festival multidisciplinari

Categoria:	Fascia A (da 9 a 10 punti)	Fascia B (da 6 a 8 punti)	Fascia C (da 4 a 5 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) numero di spettacoli dal vivo	più di 35	da 31 a 35	da 26 a 30	da 21 a 25	20
2) numero (desumibile) di spettatori	più di 8000	da 7001 a 8000	da 6001 a 7000	da 5001 a 6000	meno di 5000
3) contributi pubblici diversi dagli incentivi regionali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, sponsorizzazioni (anche sponsor tecnici), o di generare ricavi da sbigliettamento, bookshop, ecc.	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

Allegato F

(riferito all'articolo 15)

Indicatore di dimensione qualitativa annuale delle rassegne

Categoria:	Fascia A (da 9 a 10 punti)	Fascia B (da 6 a 8 punti)	Fascia C (da 4 a 5 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) qualità artistica del progetto annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

2) innovatività ed originalità del progetto annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
3) qualità delle iniziative collaterali alla rappresentazione della rassegna	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) valorizzazione delle lingue minoritarie della Regione	//	//	buono	discreto	insufficiente
5) rilevanza internazionale della rassegna	//	//	buono	discreto	insufficiente
6) rilevanza delle iniziative dedicate alla formazione del pubblico	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
7) rilevanza e qualità della rassegna con componente "sociale" (spettacoli per "fasce deboli" della popolazione o per favorire la fruizione a soggetti svantaggiati, immigrati presenti sul territorio, ecc., o spettacoli con coinvolgimento attivo dei soggetti appartenenti a tali "fasce deboli")	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
8) attività promozionale, attestata da periodici, flyer promozionali, materiale di approfondimento, ecc.,	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
9) capacità di instaurare partnership e rapporti di collaborazione con altri festival regionali, nazionali ed internazionali o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
10) ricaduta dell'evento in termini turistici, promozionali e di visibilità del territorio regionale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
11) forme di co-produzione e co-organizzazione,	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

promozione congiunta, coinvolgimento di artisti in maniera congiunta					
12) riconoscimento e/o ottenimento contributo FUS nell'anno precedente	//	//	//	presente (3 punti)	assente

Allegato G

(riferito all'articolo 15)

Indicatore di dimensione quantitativa annuale delle rassegne

Categoria:	Fascia A (da 9 a 10 punti)	Fascia B (da 6 a 8 punti)	Fascia C (da 4 a 5 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) numero di spettacoli dal vivo	più di 25	da 21 a 25	da 16 a 20	da 9 a 15	8
2) numero (desumibile) di spettatori sia a pagamento che gratuiti	più di 3500	da 3001 a 3500	da 2501 a 3000	da 2001 a 2500	meno di 2000
3) contributi pubblici diversi dagli incentivi regionali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, sponsorizzazioni ricavi da sbigliettamento, bookshop, ecc.	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) numero di spettatori a pagamento accertabile da borderò	più di 2500	da 1501 a 2500	da 1301 a 1500	da 1001 a 1300	meno di 1000

Allegato H

(riferito all'articolo 16)

Indicatore di dimensione qualitativa annuale delle stagioni musicali e attività concertistiche

Categoria:	Fascia A (da 9 a 10 punti)	Fascia B (da 6 a 8 punti)	Fascia C (da 4 a 5 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) qualità artistica del progetto annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
2) innovatività ed originalità del progetto annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
3) qualità delle iniziative collaterali alla	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

rappresentazione della rassegna					
4) valorizzazione delle lingue minoritarie della Regione	//	//	buono	discreto	insufficiente
5) rilevanza internazionale della stagione musicale o dell'attività concertistica	//	//	buono	discreto	insufficiente
6) rilevanza delle iniziative dedicate alla formazione del pubblico	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
7) rilevanza e qualità della rassegna con componente "sociale" (spettacoli per "fasce deboli" della popolazione o per favorire la fruizione a soggetti svantaggiati, immigrati presenti sul territorio, ecc., o spettacoli con coinvolgimento attivo dei soggetti appartenenti a tali "fasce deboli")	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
8) attività promozionale, attestata da periodici, flyer promozionali, materiale di approfondimento, ecc.,	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
9) capacità di instaurare partnership e rapporti di collaborazione con altri festival regionali, nazionali ed internazionali o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
10) ricaduta dell'evento in termini turistici, promozionali e di visibilità del territorio regionale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
11) riconoscimento e/o ottenimento contributo FUS nell'anno precedente	//	//	//	presente (3 punti)	assente

Allegato I

(riferito all'articolo 16)

Indicatore di dimensione quantitativa annuale delle stagioni musicali e attività concertistiche

Categoria:	Fascia A (da 9 a 10 punti)	Fascia B (da 6 a 8 punti)	Fascia C (da 4 a 5 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) numero di spettacoli dal vivo	più di 25	da 21 a 25	da 16 a 20	da 11 a 15	10
2) numero (desumibile) di spettatori sia a pagamento che gratuiti	più di 3500	da 3001 a 3500	da 2501 a 3000	da 2001 a 2500	meno di 2000
3) contributi pubblici diversi dagli incentivi regionali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, sponsorizzazioni, o di generare ricavi da sbigliettamento, bookshop, ecc.	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) numero di spettatori a pagamento accertabile da borderò	più di 2500	da 1501 a 2500	da 1301 a 1500	da 1001 a 1300	meno di 1000

Allegato L

(riferito all'articolo 17)

Indicatore di dimensione qualitativa annuale dei concorsi

Categoria:	Fascia A (da 9 a 10 punti)	Fascia B (da 6 a 8 punti)	Fascia C (da 4 a 5 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) qualità artistica, innovatività ed originalità del concorso annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
2) numero e qualità di iniziative collaterali alla rappresentazione del concorso	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
3) rilevanza internazionale del concorso	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) rilevanza delle iniziative dedicate alla formazione dei partecipanti	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

5) attività promozionale, attestata da periodici, flyer promozionali, materiale di approfondimento, ecc.	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) capacità di instaurare partnership e rapporti di collaborazione con altri concorsi regionali, nazionali ed internazionali o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
7) riconoscimento e/o ottenimento contributo FUS nell'anno precedente	//	//	//	presente (3 punti)	assente
8) curriculum vitae dei membri della giuria	eccellente	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

Allegato M

(riferito all'articolo 17)

Indicatore di dimensione quantitativa annuale dei concorsi

Categoria:	Fascia A (da 9 a 10 punti)	Fascia B (da 6 a 8 punti)	Fascia C (da 4 a 5 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) numero di partecipanti (escluse preselezioni)	più di 50	da 41 a 50	da 35 a 40	da 26 a 34	25
2) numero di edizioni svolte del concorso	più di 26	da 21 a 25	da 14 a 20	da 11 a 13	10
3) montepremi complessivo del concorso	più di euro 22.001	da euro 18.001 a euro 22.000	da euro 15.001 a euro 18.000	da euro 10.001 a euro 15.000	10.000
4) contributi pubblici diversi dagli incentivi regionali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, sponsorizzazioni, o di generare ricavi da sbigliettamento, bookshop, ecc.	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

16_SO54_1_DGR_2341_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 2 dicembre 2016, n. 2341

LR 34/2015, art. 3, comma 5. Approvazione del “Bando per l’attuazione del programma di cui all’avviso pubblico per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni e finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese o l’adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell’energia conformi alle norme ISO 50001 ai sensi dell’art 8, comma 9, del DLgs. 102/2014, n. 102 (ex art. 5, comma 2, decreto interdirettoriale del 12.5.2015)”.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che:

- l’articolo 8, comma 2, della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, prevede che gli Stati membri elaborino programmi intesi ad incoraggiare le PMI a sottoporsi a audit energetici e favorire la successiva attuazione delle raccomandazioni risultanti da tali audit. Sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori e fatto salvo il diritto dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri possono istituire regimi di sostegno per le PMI al fine di coprire i costi di un audit energetico e i costi dell’attuazione di interventi altamente efficaci in rapporto ai costi in esso raccomandati;
- l’articolo 8, comma 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 dispone che il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblici un bando per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o l’adozione nelle PMI di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001. I programmi di sostegno presentati dalle Regioni prevedono che gli incentivi siano concessi alle imprese beneficiarie nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato e a seguito della effettiva realizzazione delle misure di efficientamento energetico identificate dalla diagnosi energetica o dell’ottenimento della certificazione ISO 50001;
- l’articolo 8, comma 10 del medesimo decreto dispone altresì che all’attuazione delle attività previste al comma 9 si provvede, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, a valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico ambientali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica dell’entità dei proventi disponibili annualmente;

DATO ATTO che:

- il decreto adottato dal MISE-DGMEREEN di concerto con il MATTM-DGCLC il 12 maggio 2015 recante “Avviso pubblico per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni e finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese (PMI) o l’adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell’energia conformi alle norme ISO 50001 ai sensi dell’articolo 8, comma 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102” (di seguito, Avviso), ha definito le modalità di presentazione delle domande, le modalità di erogazione del cofinanziamento e le successive attività di gestione e controllo;
- in particolare, l’articolo 5 comma 2 del medesimo Avviso, secondo il quale il Ministero dello sviluppo economico, con il supporto di ENEA, valuta i programmi presentati in base ai criteri di cui all’articolo 3 dell’Avviso medesimo e, laddove non sussistano motivi ostativi, stipula apposita convenzione con la Regione o la Provincia autonoma interessata all’attuazione del programma stesso e informa il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- il decreto adottato dal MISE-DGMEREEN di concerto con il MATTM-DGCLC il 28 luglio 2015, che, attesa la richiesta della Commissione ambiente ed Energia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha disposto la riapertura dei termini per la presentazione dei programmi di cui all’Avviso, prorogando la scadenza dei termini al 31 ottobre 2015;
- la domanda di cofinanziamento è stata presentata al MISE-DGMEREEN dalla REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA in data 30/06/2015 con riferimento ai programmi regionali finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI;
- le osservazioni e le informazioni integrative sono state fornite dall’istante in riscontro alla relativa

comunicazione inviata dal MISE-DGMEREEN;

- è stato adottato dal MISE-DGMEREEN di concerto con il MATTM-DGCLC il decreto il 21 dicembre 2015 recante l'elenco dei programmi regionali ammessi a cofinanziamento e i corrispondenti importi cofinanziati;
- che è stata stipulata in data 21/07/2016 la Convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare (di seguito denominato "MISE-DGMEREEN" o "Ministero") con sede in Roma, via Molise n. 2, rappresentato dal Direttore Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare, Rosaria Romano, domiciliata per la carica presso la suindicata sede e la Regione Friuli Venezia Giulia con sede in Trieste piazza dell'Unità d'Italia, n. 1, rappresentata dall'Assessore all'Ambiente ed Energia, avv. Sara Vito;

PRESO ATTO che con la "legge di stabilità 2016" promulgata con il numero 34 in data 29/12/2015 e pubblicata sul SO n. 03 - 13 gennaio 2016 è stato previsto:

- all' art.3 comma 3 che la Regione sostiene la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese (PMI) o l'adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme ISO 50001, cofinanziate per 298.500 euro con le risorse statali di cui all'articolo 8, commi 9 e 10, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), secondo quanto disposto dall'avviso pubblico emanato in data 12 maggio 2015 dalle competenti Direzioni generali, rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- all' art.3 comma 4 che per le finalità di cui al comma 3 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti, alle piccole e medie imprese aventi sede sul territorio regionale, che non siano assoggettate agli obblighi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 102/2014, per la realizzazione delle diagnosi energetiche finalizzate alla valutazione del consumo di energia e al risparmio energetico conseguibile, eseguite in applicazione dei criteri di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 102/2014 o per l'attuazione del sistema di gestione e il rilascio della certificazione di conformità alla norma ISO 50001;
- all' art.3 comma 5 che entro novanta giorni dalla stipula della convenzione tra la Regione e il Ministero dello sviluppo economico prevista dall'articolo 5, comma 2, dell'avviso pubblico di cui al comma 3, la Giunta regionale approva il bando per la selezione delle imprese beneficiarie, nel quale sono stabilite le modalità di presentazione delle domande di contributo di cui al comma 4, nonché le modalità di concessione e di erogazione dei contributi e di rendicontazione della spesa;
- all' art.3 comma 8 che per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) e sul Programma n. 2 (Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 35;

CONSIDERATO che con la Legge regionale 08 aprile 2016, n. 4 "Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico" all' art. 58 (Modifica all' articolo 3 della legge regionale 34/2015) è stato previsto che il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), è sostituito dal seguente: "La gestione dei contributi finanziati ai sensi dei commi 3 e 4 è delegata a Unioncamere FVG. Le domande di contributo sono presentate a Unioncamere FVG, che ne predispone la graduatoria, da approvare con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia, nonché provvede alla concessione e all'erogazione dei contributi, secondo quanto previsto dal bando di cui al comma 5. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e Unioncamere FVG è stipulata una convenzione conforme allo schema da approvare con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia. La convenzione definisce anche il limite massimo del rimborso delle spese per l'attività di gestione dei contributi, nonché le modalità di effettuazione del rimborso e le spese ammissibili";

PRESO ATTO che con la medesima Legge regionale 08 aprile 2016, n. 4 "Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico" all' art. 75 comma 25 è stato previsto che: " Per le finalità di cui all' articolo 3, comma 6, della legge regionale 34/2015, come sostituito dall'articolo 58, comma 1, è autorizzata per l'anno 2016 la spesa di 50.000 euro a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) e sul Programma n. 2 (Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018";

PRESO ATTO della convenzione "Delega di funzioni per la gestione dei contributi finalizzati alla realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese (PMI) o all'adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme ISO 50001" stipulata tra Regione FVG, UNIONCAMERE FVG e le CCIAA regionali (associato) firmata digitalmente in data 22/11/2016;

VISTA la bozza di "Bando per l'attuazione del programma di cui all'avviso pubblico per il cofinanziamento di programmi presentati dalle regioni e finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese o l'adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme ISO 50001 ai sensi dell'articolo 8, comma 9, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. (ex art. 5, comma 2, decreto interdirettoriale del 12 maggio 2015)" (Allegato);

DATO ATTO che il suddetto Bando disciplina i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione alle PMI operanti nel territorio regionale dei finanziamenti previsti dall'articolo 3 lettera a) dell'"Avviso pubblico per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni e finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese (PMI) o l'adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme ISO 50001 ai sensi dell'articolo 8, comma 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102", adottato dal MISE-DGMEREEN di concerto con il MATTM-DGCLE il 12 maggio 2015, nel rispetto delle spese ammissibili di cui alla lettera c) del medesimo articolo, nonché nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell' art. 58 della LR 4/2016 la gestione dei contributi di cui al presente Bando è delegata dall' Amministrazione Regionale ad Unioncamere FVG;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'ambiente ed energia;
all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare il "Bando per l'attuazione del programma di cui all'avviso pubblico per il cofinanziamento di programmi presentati dalle regioni e finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese o l'adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme ISO 50001 ai sensi dell'articolo 8, comma 9, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. (ex art. 5, comma 2, decreto interdirettoriale del 12 maggio 2015)" (Allegato);
2. di autorizzare la struttura attuatrice (Direzione centrale ambiente ed energia) ad apportare al Bando le modifiche non sostanziali, che si rendessero necessarie al fine della pubblicazione del Bando stesso;
3. la presente deliberazione, comprensiva dell'allegato, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale della Regione www.regione.fvg.it.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

16_S054_1_DGR_2341_2_ALL1

BANDO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO PER IL COFINANZIAMENTO DI PROGRAMMI PRESENTATI DALLE REGIONI E FINALIZZATI A SOSTENERE LA REALIZZAZIONE DI DIAGNOSI ENERGETICHE NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE O L'ADOZIONE, NELLE STESSE, DI SISTEMI DI GESTIONE DELL'ENERGIA CONFORMI ALLE NORME ISO 50001 AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 LUGLIO 2014, n. 102.
(EX ART. 5, COMMA 2, DECRETO INTERDIRETTORIALE DEL 12 MAGGIO 2015)

Sommario

CAPO I

FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ

ART. 2 DEFINIZIONI

ART. 3 SICUREZZA SUL LAVORO

CAPO II

SOGGETTI BENEFICIARI, INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI

ART. 4 SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI

ART. 5 INIZIATIVE FINANZIABILI

ART. 6 SPESE AMMISSIBILI

ART. 7 REGIMI DI AIUTO

CAPO III

PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

ART. 8 TIPOLOGIA, INTENSITÀ DI AIUTO E AMMONTARE MASSIMO DELL'INCENTIVO

ART. 9 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INCENTIVO

ART. 10 RIPARTO DELLE RISORSE SU BASE PROVINCIALE

ART. 11 PROCEDIMENTO, ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

ART. 12 CONCESSIONE DEGLI INCENTIVI

ART. 13 VARIAZIONI DELL'INIZIATIVA

ART. 14 VARIAZIONI SOGGETTIVE DEL BENEFICIARIO

CAPO IV

RENDICONTAZIONE E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

ART. 15 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E TERMINI DI RENDICONTAZIONE

ART. 16 MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

ART. 17 LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI

ART. 18 ANNULLAMENTO E REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE E RIDETERMINAZIONE DEGLI INCENTIVI

ART. 19 OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO E VINCOLO DI DESTINAZIONE

ART. 20 ISPEZIONI E CONTROLLI

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21 RINVIO

ART. 22 RINVIO DINAMICO

ART. 23 ENTRATA IN VIGORE

Allegato A) (riferito all'articolo 7, comma 4) - Regime di aiuto "de minimis". settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) 1407/2013

CAPO I

FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente bando disciplina i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione alle PMI operanti sul territorio regionale dei finanziamenti previsti dall'articolo 3 lettera a) dell'Avviso pubblico per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni e finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese (PMI) o l'adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme ISO 50001 ai sensi dell'articolo 8, comma 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102" (di seguito, Avviso), adottato dal MISE-DGMEREEN di concerto con il MATTM-DGCLC il 12 maggio 2015, nel rispetto delle spese ammissibili di cui alla lettera c) del medesimo articolo, nonché nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.

2. I finanziamenti sono finalizzati ad incoraggiare le PMI a sottoporsi a audit energetici e favorire la successiva attuazione delle raccomandazioni risultanti da tali audit mediante l'istituzione di un regime di sostegno per le PMI al fine di coprire i costi di un audit energetico.

3. I predetti finanziamenti sono erogati a seguito dell'effettiva realizzazione da parte di ciascuna impresa di almeno un intervento di efficientamento energetico, tra quelli aventi tempo di ritorno economico inferiore o uguale a 4 anni suggeriti dalla diagnosi, o a seguito dell'ottenimento della conformità del sistema di gestione dell'energia alla norma ISO 50001.

ART. 2 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente bando, per microimprese, piccole e medie imprese (PMI) si intendono le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Ai fini del presente bando si intende per:

- a) soggetto gestore: Unioncamere FVG, cui sono delegate le funzioni amministrative concernenti la concessione degli incentivi di cui al presente Bando ai sensi dell'art.3, comma 6 della L.R. 34/2015 e successive modifiche e integrazioni. Unioncamere FVG agirà per il tramite delle Camere di Commercio (CCIAA) provinciali;
- b) CCIAA competente: la Camera di commercio nel cui territorio di pertinenza è situata la sede legale delle PMI o le unità operative oggetto delle diagnosi energetiche e/o della certificazione di conformità alla norma ISO 50001, di cui all'articolo 9, comma 1.

3. Al fine del presente bando valgono le definizioni di cui all'art. 2 del D.lgs. 102/2014.

ART. 3 SICUREZZA SUL LAVORO

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), come interpretato in via di interpretazione autentica dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), la concessione degli incentivi alle imprese è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di data non antecedente a sei mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, allegata all'istanza di incentivazione e sottoscritta dal legale rappresentante attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non corrispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 è causa di decadenza dalla concessione dell'incentivo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario dell'incentivo e l'autore della dichiarazione sostitutiva sono tenuti solidalmente a restituire l'importo al soggetto gestore, comprensivo degli interessi legali.

CAPO II

SOGGETTI BENEFICIARI, INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI

ART. 4 SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI

1. Possono beneficiare degli incentivi di cui al presente Bando le PMI che realizzano le iniziative di cui all'articolo 5.

2. Le PMI beneficiarie di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere costituite ed iscritte al Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel prosieguo "CCIAA", competente per territorio da almeno due anni;
- b) se si tratta di imprese di servizi, con attività economiche comprese nelle Sezioni da H alla T della Classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007, devono essere costituite sotto forma di società;
- c) essere attive;
- d) avere unità operativa/e, cui si riferiscono le iniziative, nel territorio regionale;
- e) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria.
- f) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
- g) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
- h) non essere state destinatarie, nei tre anni precedenti la domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce, nonché revoche totali da parte dell'Amministrazione Regionale.

3. Sono escluse dall'incentivazione le imprese:

- a) destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune, salvo il caso di applicazione del regime di aiuto de minimis;
- b) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

ART. 5 INIZIATIVE FINANZIABILI

1. Ai sensi del presente Bando sono ammissibili ad incentivazione:

- a) la realizzazione delle diagnosi energetiche finalizzate alla valutazione del consumo di energia ed al risparmio energetico conseguibile, eseguite in osservanza dei criteri di cui all'Allegato 2 al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 effettuate dalle PMI;

- b) l'attuazione del sistema di gestione e il rilascio della certificazione di conformità alla norma ISO 50001 effettuate dalle PMI.

Per le diagnosi energetiche la conformità ai criteri di cui al menzionato Allegato 2 è verificata eseguendo le stesse secondo le norme tecniche UNI CEI 16247-1-2-3-4.

ART. 6 SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili le seguenti spese documentate, al netto di IVA e altre imposte, sostenute dalle PMI a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda:

- a) Consulenze relative a servizi per la redazione delle diagnosi energetiche finalizzate alla valutazione del consumo di energia ed al risparmio energetico conseguibile, eseguite in osservanza dei criteri di cui all'Allegato 2 al decreto legislativo 102/2014. La prestazione deve essere eseguita da uno dei soggetti elencati all'art. 8 comma 1, del d.lgs. 102/2014 ovvero da Società di servizi energetici, esperti in gestione dell'energia o auditor energetici, certificati da organismi accreditati ai sensi dell'art. 8, comma 2 del d.lgs.102/14;
- b) Consulenze relative a servizi finalizzati all'attuazione del sistema di gestione e il rilascio della certificazione di conformità alla norma ISO 50001. Il certificato di conformità del sistema di gestione dell'energia alla norma ISO 50001 deve essere rilasciato da un organismo terzo, indipendente e accreditato ai sensi del Reg. (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 o firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento.

2. Ai fini del presente bando è stabilito il divieto di concedere incentivi per interventi che si realizzano attraverso rapporti giuridici che intervengono tra persone fisiche e/o giuridiche, legate tra loro da un rapporto di tipo societario, di coniugio, di parentela o affinità fino al secondo grado (divieto generale di contribuzione), quando i rapporti giuridici instaurati assumono rilevanza ai fini della concessione dell'incentivo, ai sensi dell'art. 31 LR 7/2000.

ART. 7 REGIMI DI AIUTO

1. Gli incentivi di cui al presente Bando sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.

2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, sono esclusi dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 i settori di attività e le tipologie di aiuto individuati all'articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento dell'Unione europea, richiamati nell'allegato A.

3. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013:

- a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", non può superare 200.000,00 euro nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari, compreso quello in cui viene presentata la domanda;
- b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000,00 euro nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari, compreso quello in cui viene presentata la domanda.

4. La concessione dell'incentivo è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante gli aiuti ricevuti dall'impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, dall'impresa unica, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in cui la domanda viene presentata. La definizione di impresa unica è riportata nell'allegato A del presente bando.

CAPO III

PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

ART. 8 TIPOLOGIA, INTENSITÀ DI AIUTO E AMMONTARE MASSIMO DELL'INCENTIVO

1. I finanziamenti consistono in contributi in conto capitale e l'intensità dell'incentivo concedibile è pari al 50 per cento della spesa ammissibile, con i seguenti limiti per:

- a) le diagnosi energetiche ammesse sono finanziate fino ad un massimo di € 10.000, al netto di IVA, per singola diagnosi;
- b) le procedure di attuazione di un sistema di gestione conforme alla norma ISO 50001 ammesse sono finanziate fino ad un massimo di € 20.000, al netto di IVA, per singola certificazione.

Tale contributo è cumulabile con altri incentivi, fatto salvo il rispetto dei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sugli aiuti de minimis.

ART. 9 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INCENTIVO

1. La domanda di incentivo è presentata dall'impresa richiedente al soggetto gestore, ai fini dell'ammissione all'articolazione dello sportello di cui al comma 2 relativa alla provincia nella quale è stabilita la sede legale o le unità operative oggetto delle diagnosi energetiche e/o della certificazione di conformità alla norma ISO 50001.

2. La domanda di cui al comma 1 è presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, a partire dalle ore 9.15 del giorno previsto quale termine iniziale di presentazione delle domande da apposito avviso emanato da Unioncamere FVG e pubblicato sul sito internet di Unioncamere FVG e sino alle ore 16.30 del giorno previsto quale termine finale di presentazione delle domande dal medesimo avviso.

3. L'avviso di cui al comma 2 è pubblicato sul sito internet di Unioncamere FVG almeno trenta giorni prima del termine iniziale di presentazione delle domande.

4. Le domande di incentivo sono presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata, (PEC), all'indirizzo di PEC indicato nell'avviso di cui al comma 2 e sono redatte secondo lo schema pubblicato sul sito internet di Unioncamere FVG unitamente all'avviso. La data e ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e ora (espressa in hh:mm:ss) della ricevuta di accettazione del messaggio trasmesso a mezzo posta elettronica certificata (PEC), con in allegato la domanda di contributo, attestata dai dati di certificazione del messaggio (file "daticert.xml").

5. La domanda di incentivo è considerata valida solo se:

- a) è trasmessa mediante la casella di PEC dell'impresa richiedente;
- b) è sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa richiedente;

6. La medesima impresa presenta una sola domanda di incentivo a valere sul presente bando per singola provincia. Ogni PMI può beneficiare del contributo previsto per la diagnosi energetica o per l'adesione alla norma ISO 50001 per ciascuna delle proprie unità operative, purché localizzate nella Regione Friuli Venezia Giulia.

7. Il soggetto gestore comunica all'impresa richiedente:

- a) l'ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia;
- b) l'oggetto del procedimento;
- c) il responsabile del procedimento, il suo sostituto ed il responsabile dell'istruttoria;
- d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;

- e) il termine per la regolarizzazione o l'integrazione della domanda per accedere all'incentivo nonché per presentare eventuali memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 7/2000;
 - f) i termini per la concessione dell'incentivo, per la conclusione dell'iniziativa, per la presentazione della rendicontazione, nonché per l'erogazione dell'incentivo;
 - g) gli obblighi del beneficiario;
 - h) i casi di annullamento e revoca del provvedimento di concessione previsti dall'articolo 18.
8. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui al comma 7, Unioncamere FVG, anche per conto degli eventuali soggetti gestori delegati, può predisporre apposita nota informativa pubblicata sul sito internet di Unioncamere FVG medesima.
9. La nota informativa di cui al comma 8 assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge regionale 7/2000.
10. Sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa richiedente:
- a) le domande presentate al di fuori dei termini indicati dal comma 2;
 - b) le domande presentate dalla medesima impresa successivamente alla prima ritenuta istruibile;
 - c) le domande non firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente;
 - d) le domande presentate con modalità diverse da quelle previste dal comma 4;
 - e) le domande per le quali sia stata presentata rinuncia da parte dell'impresa stessa;
 - f) le domande trasmesse mediante casella di PEC diversa da quella dell'impresa richiedente;
 - g) le domande inviate ad indirizzo di PEC diverso da quello comunicato nell'avviso di cui al comma 2;
 - h) le domande per le quali il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente, ai sensi dell'articolo 11, comma 5.

ART. 10 RIPARTO DELLE RISORSE SU BASE PROVINCIALE

1. Unioncamere FVG provvede a ripartire le risorse annuali complessive a disposizione su base provinciale. Il riparto è operato in proporzione al numero delle imprese iscritte al Registro delle imprese di ciascuna CCIAA accertato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello del riparto.

ART. 11 PROCEDIMENTO, ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Gli incentivi sono concessi dal soggetto gestore tramite procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, articolato su base provinciale.
2. Le domande presentate sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione, attestato ai sensi dell'articolo 9, comma 4. Il soggetto gestore procede all'istruttoria delle domande di incentivo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili all'interno della pertinente articolazione provinciale dello sportello.
3. In caso di parità di ordine cronologico è data preferenza alla domanda con iscrizione anteriore della sede cui si riferisce l'iniziativa al registro delle imprese.
4. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente bando e dall'avviso nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.
5. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. La domanda è archiviata d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente.

6. In pendenza del termine di cui al comma 5, il termine previsto dall'articolo 12, comma 1, è sospeso.

7. Il soggetto gestore, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000, prima della formale adozione del provvedimento negativo comunica tempestivamente all'impresa richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

8. La Direzione centrale ambiente ed energia della Regione Friuli Venezia Giulia resta a disposizione di Unioncamere per chiarimenti in materia di certificazione ISO 50001 e audit energetici al fine della valutazione tecnica istruttoria delle domande.

9. I termini per la concessione dell'incentivo sono interrotti in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo di cui al comma 7.

ART. 12 CONCESSIONE DEGLI INCENTIVI

1. A seguito dell'istruttoria, l'incentivo è concesso entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, stante il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, nei limiti delle risorse disponibili a valere sulla pertinente articolazione provinciale dello sportello, a meno delle interruzioni e sospensioni previste dalla normativa vigente e disciplinate dal presente bando.

2. Qualora le risorse disponibili a valere sull'articolazione provinciale dello sportello non consentano di finanziare integralmente l'ultima domanda finanziabile, è disposta la concessione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute. Ulteriori risorse che si rendano disponibili nel corso dell'anno possono essere utilizzate per le domande non finanziate per carenza di risorse nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione.

3. Il soggetto gestore comunica all'impresa beneficiaria l'adozione del provvedimento di concessione entro i trenta giorni successivi.

ART. 13 VARIAZIONI DELL'INIZIATIVA

1. Eventuali variazioni dell'iniziativa ammessa ad incentivazione possono essere proposte presentando al soggetto gestore apposita richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, adeguatamente motivata e accompagnata da una sintetica relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie dell'iniziativa.

2. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa ad incentivazione ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione della stessa.

3. Il soggetto gestore provvede alla valutazione delle variazioni proposte comunicandone l'esito entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta. Le variazioni non comportano un aumento dell'incentivo concesso all'impresa beneficiaria.

ART. 14 VARIAZIONI SOGGETTIVE DEL BENEFICIARIO

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive del beneficiario anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto:

- a) presenti specifica domanda di subentro;
- b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo in capo al beneficiario originario;
- c) prosegua l'attività dell'impresa originariamente beneficiaria;
- d) si impegni a rispettare gli altri obblighi previsti dal presente bando in capo all'impresa originariamente beneficiaria.

2. Nel caso in cui le variazioni soggettive di cui al comma 1 abbiano luogo precedentemente alla concessione del contributo, l'impresa subentrante presenta la domanda di subentro nel procedimento ed il soggetto gestore avvia nuovamente l'iter istruttorio.

CAPO IV

RENDICONTAZIONE E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

ART. 15 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E TERMINI DI RENDICONTAZIONE

1. Diagnosi energetiche

- a) La diagnosi dovrà essere completata, per ciascuna delle sedi per cui si è richiesto il contributo, entro **3 mesi** dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione del contributo.
- b) Le imprese beneficiarie, ai fini del monitoraggio e dell'incremento della banca dati di cui all'art. 8, comma 5, d.lgs. n. 102/2014, sono tenute a compilare e a trasmettere il modulo predisposto dall'ENEA prima della realizzazione dell'intervento.
- c) Entro **24 mesi** dalla data di consegna all'impresa del rapporto di diagnosi, per ciascuna delle sedi, dovrà essere realizzato almeno un intervento di efficientamento energetico tra quelli suggeriti dal rapporto stesso con tempi di ritorno economico inferiore o uguale a 4 anni, inclusi gli interventi che non implicano spese di investimento ma solo modifiche gestionali, purché sia documentato il risparmio energetico conseguito.
- d) La trasmissione del rendiconto finale dovrà avvenire entro **30 giorni** dall'ultimazione dell'ultimo intervento previsto e dovrà essere comprensivo del rapporto di diagnosi, della documentazione attestante l'intervento eseguito ed i costi sostenuti per la diagnosi, nonché del relativo modulo reperibile sul sito dell'Enea, debitamente inserito sul sito medesimo da parte dell'impresa.
- e) Il termine massimo per la presentazione della rendicontazione è di **27 mesi e 30 giorni** dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione del contributo, nel rispetto comunque dei termini sopra indicati.

2. Gestione conforme alla norma ISO 50001

- a) L'adozione del sistema di gestione dell'energia ISO 50001 dovrà essere comprovato dal certificato di conformità rilasciato per ciascuna delle sedi per cui si è richiesto il contributo.
- b) La trasmissione del rendiconto finale dovrà avvenire entro **30 giorni** dalla data del rilascio dell'ultimo certificato di conformità e dovrà essere comprensivo del/i certificato/i di conformità e dei costi sostenuti.
- c) Il termine massimo per la presentazione della rendicontazione è di **27 mesi e 30 giorni** dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione del contributo, nel rispetto comunque dei termini sopra indicati.

ART. 16 MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

1. L'impresa beneficiaria presenta la rendicontazione attestante le spese sostenute entro i termini sopra indicati utilizzando lo schema approvato da Unioncamere FVG, mediante autonomo atto da adottarsi in base alle competenze statutariamente stabilite, e pubblicato sul sito internet del soggetto gestore.

2. La rendicontazione è presentata mediante PEC all'indirizzo di PEC comunicato dal soggetto gestore unitamente al provvedimento di concessione dell'incentivo; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data e l'ora di ricezione della PEC attestata secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 4.

3. Per la rendicontazione, che dovrà avvenire **in un'unica soluzione**, l'impresa beneficiaria presenta, in particolare:

- a) copia dei documenti di spesa, annullati in originale dall'impresa beneficiaria con apposita dicitura relativa all'ottenimento dell'incentivo, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;

- b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, effettuato tramite bonifico bancario, ricevuta bancaria, bollettino postale, vaglia postale o con altre modalità stabilite dalla legge che consentano la tracciabilità del pagamento, tramite regolare quietanza relativa a ciascuna spesa di cui al precedente punto (assegno)
- c) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alla lettera a);

Inoltre nel caso di:

Diagnosi energetiche, per ciascuna delle sedi per cui è richiesto il contributo:

- rapporto di diagnosi energetica, redatto secondo i requisiti richiesti, per ciascuna delle sedi per cui è richiesto il contributo;
- documentazione attestante l'intervento di efficientamento energetico eseguito tra quelli suggeriti dal rapporto di diagnosi con tempi di ritorno economico inferiore o uguale a 4 anni, inclusi gli interventi che non implicano spese di investimento ma solo modifiche gestionali;
- verbale di fine lavori o comunicazione di inizio esercizio relativa ai suddetti lavori;
- modulo reperibile sul sito dell'Enea, reperibile al link <http://www.agenziaefficienzaenergetica.it/per-le-imprese/diagnosi-energetiche> debitamente compilato e corredato da relativa ricevuta dell'avvenuto caricamento sul sito dell'ENEA per ciascuna delle sedi per cui si è richiesto il contributo.

Gestione conforme alla norma ISO 50001, per ciascuna delle sedi per cui è richiesto il contributo :

- certificato di conformità relativo al sistema di gestione dell'energia ISO 50001 per ciascuna delle sedi per cui è stato richiesto il contributo.

4. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera va allegata la traduzione in lingua italiana.

5. Le spese ammissibili ad incentivazione sono al netto dell'IVA e altre imposte.

6. Il soggetto gestore ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui al comma 1, lettera a).

7. l'impresa trasmette inoltre regolare quietanza di pagamento, avvenuto secondo le modalità stabilite dalla legge, relativa a ciascuna spesa di cui al precedente punto, anche nella forma della dichiarazione liberatoria rilasciata dal consulente/fornitore, o in altra valida modalità, ai fini della dimostrazione della tracciabilità del pagamento.

8. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione.

9. Le eventuali note di accredito sono debitamente evidenziate nella rendicontazione ed allegate alla stessa.

10. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

11. Il soggetto gestore procede alla revoca dell'incentivo qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa ad incentivo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra il l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'articolo 13, comma 4.

12. Il documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità sarà acquisito direttamente dal soggetto gestore, presso gli enti competenti, prima dell'erogazione del contributo. In caso di verifica di irregolarità del DURC si attiverà la procedura di intervento sostitutivo in favore dell'ente previdenziale di riferimento, come disciplinata dall'art. 4 del DPR 207/2010, ovvero si provvederà d'ufficio a trattenere dal contributo assegnato l'importo corrispondente all'inadempienza contributiva accertata.

ART. 17 LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI

1. Gli incentivi sono liquidati a seguito dell'esame della rendicontazione entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte del soggetto gestore.
2. Il termine di liquidazione degli incentivi è sospeso in pendenza del termine di cui all'articolo 16, comma 11.
3. L'erogazione degli incentivi è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.

ART. 18 ANNULLAMENTO E REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE E RIDETERMINAZIONE DEGLI INCENTIVI

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, oppure:
 - a) se i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda;
 - b) se la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa;
 - c) nel caso in cui non è rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 11;
 - d) nel caso di cui all'articolo 16, comma 12.
3. Il soggetto gestore comunica tempestivamente all'istante l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione.
4. La revoca dell'incentivo comporta la restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.
5. L'incentivo è rideterminato ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 6, della legge regionale 7/2000, se non sono rispettati gli obblighi ed il vincolo di destinazione di cui all'articolo 19.

ART. 19 OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO E VINCOLO DI DESTINAZIONE

1. L'impresa beneficiaria è tenuta al rispetto dei sottoelencati obblighi per tre anni a decorrere dalla data di conclusione dell'iniziativa:
 - a) essere iscritta nel Registro delle imprese;
 - b) mantenere la sede legale o unità operativa attiva nel territorio regionale
2. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1, il beneficiario presenta, in conformità all'articolo 45 della legge regionale 7/2000, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in sede di rendicontazione e, successivamente, entro il 28 febbraio di ogni anno, attestante il rispetto di tali obblighi fino alla scadenza degli stessi.
3. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2, il soggetto gestore procede ad ispezioni e controlli, come stabilito dall'articolo 45, comma 3, della legge regionale 7/2000.
4. Prima di disporre l'ispezione o il controllo ai sensi del comma 3, il soggetto gestore ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2 richiedendo la presentazione della dichiarazione medesima entro un termine perentorio.

ART. 20 ISPEZIONI E CONTROLLI

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, il soggetto gestore può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione agli incentivi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle iniziative, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la relativa regolarità.

CAPO V**DISPOSIZIONI FINALI****ART. 21 RINVIO**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000 e successive modificazioni.

ART. 22 RINVIO DINAMICO

1. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

ART. 23 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente bando entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A) (riferito all'articolo 7, comma 4) - Regime di aiuto "de minimis". settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) 1407/2013

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis":

a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (UE) 104/2000 del Consiglio;

b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti de minimis concessi a norma di detto regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per:

a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (UE) 104/2000;

b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3., lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.



Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

16_SO54_3_AVV_COMVAJONT 7 PRGC_017

Comune di Vajont (PN)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 7 al PRGC.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera f) della L. R. 25 settembre 2015 n. 21,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 07.09.2016, immediatamente esecutiva, il Comune di Vajont ha adottato la variante n. 7 al Piano Regolatore Generale Comunale.

Ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera f) della L. R. 25 settembre 2015 n. 21, la delibera di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso l'Ufficio Segreteria Comunale, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificamente.

Vajont, 28 novembre 2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:

Kevin Consodine

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME
SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2213
Fax +39 040 377.2383
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010 (ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltrato dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l'inoltrato del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di soggetti estensori - comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate:
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - FAX n. +39 040 377.2383 - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltrato postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfaitariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab)	Cartaceo (inoltrato postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le soprindicte tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture

IN FORMA ANTICIPATA

I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE

FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it

logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.

b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale
- **acquisto fascicoli:** modulo in *f.to* DOC

PIERPAOLO DOBRILLA - Direttore responsabile sostituto
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali